

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI LAGNASCO PIANO REGOLATORE GENERALE

(APPROVATO CON D.C. N. 26 DEL 04/11/2016)

VARIANTE PARZIALE N. 3

(ai sensi del 5° comma art. 17, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.)

RELAZIONE

PROGETTO PRELIMINARE ADOTTATO CON	D.C. NR.	27	DEL	22/12/2022
PRONUNCIA DELLA PROVINCIA	D.D. NR.	114	DEL	30/01/2023
PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON	D.C. NR.	13	DEL	30/05/2023

Sindaco:

Segretario Comunale:

Responsabile del Procedimento:

PROGETTO

**Direttore tecnico
e Progettista**

Arch. Fabio GALLO

INDICE

PARTE PRIMA:

RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1.	PREMESSA.....	pag.	3
2.	LA SITUAZIONE URBANISTICA.....	pag.	4
3.	OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE.....	pag.	5
3.1	Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale “G1.2” (estratto 1)	pag.	6
4.	VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE.....	pag.	10
5.	VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	pag.	20
5.1	Premessa	pag.	20
5.2	Criteri della zonizzazione acustica	pag.	20
5.3	Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche	pag.	21
5.4	Conclusioni.....	pag.	21
6.	VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ CON LA CARTA DI SINTESI	pag.	23
7.	VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.....	pag.	24
7.1	Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019.....	pag.	25
7.2	Parte seconda della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019	pag.	31

PARTE SECONDA:

ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1.	IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	pag.	43
1.1	Le norme comunitarie e dello Stato	pag.	43
1.2	Le norme regionali	pag.	43
1.3	Il procedimento della verifica preventiva	pag.	44

2.	LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA.....	pag.	46
2.1	Riferimento normativo.....	pag.	46
2.2	Generalità.....	pag.	46
2.3	Analisi delle modifiche previste	pag.	47
2.4	Caratteristiche del piano	pag.	55
2.5	Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate.....	pag.	57
2.6	Misure di mitigazione	pag.	58

PARTE TERZA:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VAS ED ALLE OS- SERVAZIONI PERVENUTE PER LA FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE	pag.	59
--	------	----

ALLEGATI	pag.	72
----------------	------	----

PARTE PRIMA: RELAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE – ASPETTI URBANISTICI

1. PREMESSA

Il Comune di Lagnasco, dotato di Piano Regolatore Comunale Generale (nel prosieguo identificato come P.R.G.C.) formato ai sensi della L.R. 56/77 e s.m. ed i., intende variare il proprio strumento urbanistico al fine di soddisfare specifiche necessità legate espressamente al settore afferente agli impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale (definiti come aree “G”). Come verrà descritto in modo dettagliato nel prosieguo, la variante in questione è motivata da un sicuro interesse pubblico in quanto si origina dall’esigenza di agevolare l’attuazione sotto il profilo urbanistico di alcune previsioni dello strumento urbanistico tali da evitarne la staticità e dunque perseguendo gli obiettivi di sviluppo sociale ed economico del territorio comunale, per aggiornare alcune indicazioni di piano e per introdurre puntuali specificazioni di carattere normativo.

La natura delle modifiche che si intendono apportare al P.R.G.C. vigente è tale da consentire l’utilizzo delle procedure di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 17 della L.U.R.: Si ritiene pertanto di poter procedere mediante l’istituto della cosiddetta “variante parziale” la cui approvazione è di competenza esclusivamente locale. Per le necessarie verifiche atte alla dimostrazione della legittimità di tale procedimento si rimanda al successivo punto 4. Altro aspetto da prendere in considerazione sono le ricadute che la procedura di V.A.S. può determinare sulla presente variante urbanistica. In particolare, le disposizioni statali con il D. Lgs. 152/06 e s.m. e quelle regionali con quanto previsto dalla L.U.R., precisano i casi in cui Piani o loro varianti debbono essere sottoposti a procedura di Valutazione (preventiva fase di verifica di assoggettabilità o direttamente in processo valutativo) o casi di esclusione. Per quanto riguarda le varianti parziali, queste sono, a seguito delle modifiche alla L.U.R. introdotte con la L.R. 3/2013 e la L.R. 17/2013, di norma assoggettate alla fase di Verifica di V.A.S. al fine di verificare le ricadute paesaggistico-ambientali delle previsioni di variante. Solo alcune fattispecie di varianti, per particolari adeguamenti dello strumento urbanistico a norme/opere specifiche, sono escluse ex-lege dal procedimento di V.A.S.; caso nel quale non si ricade.

Si provvede pertanto, contestualmente all’adozione del progetto preliminare di variante, a svolgere la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. secondo le disposizioni di legge. A tal fine nella presente relazione, che nella prima fase procedurale costituisce il Rapporto Preliminare (in particolare la parte seconda) si forniscono le informazioni ed i dati necessari per accertare le ricadute ambientali della variante utili ai soggetti competenti in materia ambientale a valutare gli interventi, sulla base dei quali l’Organo Tecnico Comunale potrà formulare il parere di competenza “Provvedimento di Verifica” decidendo l’assoggettamento o meno della variante alla fase di Valutazione. In caso di esclusione, in tale provvedimento, potranno essere dettate prescrizioni di carattere ambientale da recepire in sede di P.R.G.

2. LA SITUAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Lagnasco è dotato di Piano Regolatore Generale, formato ai sensi del Titolo III della Legge Urbanistica Regionale, approvato con D.G.R. n. 45-44286 del 30/05/1985.

Successivamente tale piano è stato oggetto di modifiche attraverso l'utilizzo sia di varianti aventi carattere generale che parziale. Quale ultima variante strutturale giunta ad approvazione si ha la IV Variante approvata con D.G.R. n. 6-22542 del 29/09/1997.

Successivamente il Comune ha avviato altri due procedimenti con carattere strutturale, V e VI Variante, arenatesi nell'iter di approvazione successivamente alle fasi di adozione del progetto Definitivo.

Nel contempo per sopperire a specifiche necessità presentatesi in tale periodo di revisione dello strumento urbanistico, si sono formulate e concluse alcune varianti ai sensi dell'art. 17, c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Nel corso dell'anno 2012 il Comune ha riscontrato l'esigenza di soddisfare alcuni bisogni, quindi è intervenuta con una prima variante parziale per la localizzazione della nuova sede municipale, con riconversione e riqualificazione della vecchia, e con una seconda per un riordino ed adeguamento allo stato di fatto di alcune realtà produttive, rispettivamente approvate con d.c. 22 dell'11.09.2012 e d.c. 31 del 27.12.2012.

Ciò detto il Comune di Lagnasco ha successivamente avviato e approvato nell'ultimo periodo una nuova procedura di revisione generale del proprio strumento urbanistico, provvedendo così ad interrompere definitivamente la V e VI Variante, al fine di rivedere la propria programmazione urbanistica ottemperando anche all'obbligo di adeguamento del P.R.G. al P.A.I., per la cui procedura è stato attivato il Tavolo Tecnico di Condivisione del Quadro del Dissesto da parte del Gruppo Interdisciplinare Regionale. Detta Variante Generale siglata Piano Regolatore Generale 2013 del Comune di Lagnasco è stata approvata con la Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016.

Si è successivamente reso necessario elaborare la Variante Parziale n. 1, approvata con d.c. n. 26 del 04/07/2018, al fine di soddisfare un'esigenza evidenziatasi per il settore residenziale.

Al fine di soddisfare diverse esigenze interessanti vari ambiti dello strumento urbanistico evidenziatasi nel corso degli anni, si è successivamente reso necessario elaborare la Variante Parziale n. 2, approvata con d.c. n. 24 del 27/09/2021.

La presente Variante Parziale (la n. 3) si inserisce nel quadro sopra richiamato e viene redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5°, della L. R. n. 56/1977 e s.m.i.

3. OBIETTIVI ED OGGETTI DELLA VARIANTE

Come anticipato sin dalla premessa, con la presente variante si intende dare soddisfazione ad una specifica necessità, di cui l'Amministrazione Comunale è venuta a conoscenza in tempi recenti, che interessa esclusivamente il settore afferente agli impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale (definiti come aree "G"). Come si vedrà in seguito le previsioni di variante non comportano rideterminazioni della capacità edificatoria di piano (modifica tra le più comuni che si effettuano in sede di procedimento di variante parziale), ma azioni altrettanto importanti affinché gli "attori" che agiscono sul territorio possano riscontrare le giuste condizioni atte a soddisfare le principali esigenze così da portare a compimento quanto programmato dal P.R.G.. Si deve dunque evidenziare che sovente può verificarsi uno scostamento tra quanto ipotizzato nella formazione o revisione dello strumento urbanistico e le condizioni che in realtà si riscontrano alla data di attuazione della programmazione. I fattori che possono influenzare tale discordanza sono quelli più comuni (sociali, economici, etc.) ma allo stesso tempo anche i più difficili da prevedere, soprattutto in considerazione che la media temporale su cui un piano regolatore si basa è convenzionalmente di un decennio.

Tale difficoltà ha trovato nell'attuale periodo di depressione economica un fattore amplificatore che ha quantomeno influenzato il parametro temporale delle ipotesi di sviluppo in un territorio comunale. Pertanto, gli strumenti urbanistici, al fine di non accentuare tale difficoltà, devono ricercare, per quanto possibile, di potersi adattare alle situazioni intervenute modificandosi con tempistiche e modalità attuative adatte, così da evitare un maggiore grado di staticità. Il procedimento maggiormente adatto per tale scopo è quello delle cosiddette varianti parziali che è caratterizzato da un iter preciso dai tempi contenuti; anche se con le ultime modifiche apportate alla L.R. 56/77, introdotte dalla L.R. 3/2013 prima e dalla L.R. 17/2013 poi, sono venute a dilatarsi proprio le tempistiche indispensabili per giungere all'approvazione. Tale fattore coincide con la necessità di assoggettare la totalità (fanno eccezione infatti limitati casi) delle varianti ai piani regolatori al procedimento di V.A.S.; comprese dunque anche le varianti parziali. Sempre le ultime disposizioni regionali in materia di pianificazione urbanistica hanno mutato considerevolmente il campo applicativo del procedimento di variante parziale, introducendo nuove specifiche limitazioni sulle tipologie di modifiche consentite che devono essere accuratamente verificate in sede di redazione della variante e puntualmente richiamate negli atti deliberativi del procedimento, pena la nullità della variante. Rimanendo ancora in tema di novità legislative introdotte, si deve rimarcare il nuovo compito attribuito alla Provincia in quanto ente cui spetta il controllo dell'effettiva correttezza applicativa del procedimento di variante parziale.

Ciò premesso si evidenzia che un P.R.G.C., affinché si qualifichi come efficiente, deve configurarsi come strumento capace di adattarsi e modificarsi con tempi che siano il più possibile contenuti e per quanto possibile coincidenti con quelli della vita sociale ed in particolar modo di quelli dell'economia. Pare infatti evidente che uno strumento urbanistico, del quale vi sia pure una dotazione di previsioni sufficienti per i singoli settori (esempio residenziale piuttosto che produttivo), non idoneo a "seguire" i mutamenti delle

esigenze sia pressoché inutile. Da qui l'importanza che le varianti parziali hanno condotto dal '97, data nella quale sono state introdotte nel nostro ordinamento, sino ad oggi e la speranza di poterne continuare l'applicazione in modo costante e semplicistico, ovviamente con i dovuti controlli, verifiche e cautele.

La presente variante viene predisposta, come già affrontato in precedenti casi, dal Comune di Lagnasco successivamente alle consistenti modificazioni intervenute a livello regionale in materia urbanistica nel corso dell'anno 2013. A tal proposito si vedrà, successivamente nel dettaglio, che occorre prevedere puntuali verifiche, da integrare con ogni procedimento che si intraprende, atte a dimostrare l'applicabilità del procedimento di variante parziale; pertanto, viene nel presente testo dedicato un intero capitolo: il punto quattro seguente.

3.1 Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2" (estratto 1)

Come anticipato in precedenza, la presente variante parziale al P.R.G. vigente interessa in modo specifico anche il settore afferente alla localizzazione territoriale di impianti e servizi speciali che per il caso in esame hanno interesse locale e più precisamente per il cento abitato di Lagnasco.

Quale primo aspetto da mettere immediatamente in evidenza al fine di evitare equivoci interpretativi della modifica che verrà a descrivere (unica della presente variante), risulta essere la classificazione urbanistica della zonizzazione che prevede di andare ad introdurre. Trattasi infatti, come riassunto dal titolo del presente punto, di una zona che si viene ad indentificare quale area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale (codificata con sigla specifica "G1.2"). Tali zone trovano una loro specifica regolamentazione all'interno del corpo normativo del Piano Regolatore vigente all'interno dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.

L'attenzione che si vuole porre sulla classificazione urbanistica risulta essere di assoluto rilievo in quanto indispensabile a dimostrare la corretta applicazione dell'iter procedurale scelto "variante parziale come definita ai commi 5,6 e 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i.. Proprio il quinto comma del disposto normativo richiamato pone delle specifiche limitazioni al fine di poter applicare il procedimento di variante parziale; questo in quanto la procedura non prevede il coinvolgimento della regione Piemonte e dunque non si possono effettuare azioni / modifiche che abbiano particolare incidenza sullo strumento urbanistico vigente. In particolare il comma cinque prevede una precisa elencazione di tali limitazioni:

" 5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza

sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”

Tali condizioni devono trovare una specifica verifica del loro rispetto sia all'interno della documentazione di variante (si veda a tal proposito il successivo punto quattro della presente relazione), sia all'interno degli atti deliberativi di adozione e approvazione.

Ciò che si tiene dunque a esplicitare in modo inequivocabile è, come detto, la classificazione urbanistica dell'area che si intende andar a riconoscere, in quanto, seppure venga generalmente codificata anche quale “servizi”, questa non trova in alcun modo spazio in quelle oggetto di limitazione precedentemente riportate alle lettere c) e d) dell'elenco del quinto comma dell'art. 17 della L.U.R.. Infatti le aree in esse contemplate risultano essere esclusivamente quelle definite agli art. 21 e 22 (per il comune di Lagnasco data la sua dimensione non sono presenti aree definite ai sensi di tale articolo) della L.R.56/77 e s.m.i.. In particolare, viene chiesto che in sede di variante parziale non si determinino variazioni delle dotazioni di aree per servizi pubblici oltre al limite di 0,5 mq/abitante al fine di mantenere gli equilibri fissati in sede di formazione dello strumento urbanistico approvato. Ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. viene definita la dotazione degli standards che un P.R.G.C. deve prevedere, in sede di sua formazione revisione e modifica, per garantire un

soddisfacimento minimo dei servizi prettamente connessi con l'ambito residenziale e dunque richiesti per la popolazione. Come detto, la regolamentazione del reperimento di tale dotazione è sancita dalla legislazione regionale all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. con la richiesta di prevedere una quantità minima pari a mq 25 per abitante (18 mq/ab per casi specifici in cui il presente Comune non si ricade). Per tale valore viene poi ancora dettata una ripartizione di massima atta a soddisfare i bisogni secondo specifiche necessità settoriali: 5 mq/ab da adibire ad attrezzature per l'istruzione, 5 mq/ab per aree ad attrezzature di interesse comune (religiose, sociali, culturali, sanitarie, assistenziali, amministrative, etc...), 12,5 mq/ab di aree per verde parco, gioco – sport; 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici.

Si deve quindi porre attenzione che tale requisito venga ad essere soddisfatto indicando ovviamente quelle aree ad attrezzature che posseggono tale carattere di funzione pubblica, ma anche inserendo in piano le zone in cui vi è una previsione futura di acquisizione e realizzazione. All'interno delle norme di attuazione di P.R.G vengono fornite e dettate le modalità e le tempistiche affinché le zone in progetto possano essere realizzate. Pare ovvio sottolineare che anche per questo settore di piano si possano verificare mutamenti della loro necessità in una determinata area o ancora in una precisa collocazione. Infatti, come mutano le esigenze e le condizioni dell'ambito residenziale in modo più o meno diretto si devono modificare anche le progettazioni a suo tempo previste per i servizi ad esso attinenti; tali necessità possono dunque trovare soddisfazione ma nei limiti precedentemente richiamati.

Il Piano Regolatore di Lagnasco definisce puntualmente quali sono e come “gestire” le aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R. all'interno dell'art. 24 della Norme di attuazione “Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale”; la definizione trova pieno riscontro in modo inconfutabile al comma 1 *“La previsione di tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell'ambiente nel rispetto degli standard di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per attrezzature e servizi di interesse comunale al servizio di insediamenti residenziali, terziari e produttivi.”*

Le aree definite all'art. 25 delle Norme di Attuazione (quelle oggetto della presente variante) non trovano in alcun modo riferimento agli art. 21 e 22 della L.R 56/77 e s.m.i., in quanto definite puntualmente come *“1. Sono le aree individuate dal P.R.G. per impianti esistenti o previsti di pubblici servizi o di interesse pubblico di carattere tecnologico e funzionale riferiti all'intero aggregato urbano o a bacini sovracomunali.”*

Definita dunque la classificazione delle aree definite quali “G” si provvede a descrivere in modo sintetico la nuova previsione. Trattasi di individuare una zona “definita con sigla G1.2” atta ad ospitare degli impianti connessi con la distribuzione del gas nel tessuto dell'abitato di Lagnasco. Parte dell'area verrà ad ospitare delle strutture connesse con l'estensione della rete del metano proveniente da una diramazione della dorsale principale posta a nord in direzione di Scarnafigi. Trattasi di un'opera pubblica che trova autorizzazione con apposito procedimento mediante conferenze dei servizi in cui si consegue / dimostra anche la compatibilità urbanistica; pertanto, si prende atto di tale opera riconoscendo la porzione di area nella quale sono localizzate degli impianti esterni alla condotta necessari al suo funzionamento (esempio cabine di riduzione della pressione). Parte dell'area verrà invece utilizzata per localizzare un impianto per la fornitura di gas Gpl a servizio principale delle attività produttive poste nelle vicinanze, ma con possibilità di servire anche altre

utenze (comprese le residenziali). Tali opere risultano essere di sicuro interesse pubblico in quanto permettono una maggiore infrastrutturazione del territorio con diversificazione delle utenze; aspetto dirimente soprattutto in periodi storici come quello che si sta vivendo attualmente, in cui le risorse primarie necessarie per la produzione di energia e calore assumo importanza strategica sia per quanto concerne i costi di produzione ed acquisto che il loro approvvigionamento.

Essendo presente sul territorio già un altro sito avente tale funzione, attualmente identificato con la sigla “G1 Impianto gas”, si provvede riconoscere questo con sigla G1.1 mentre l’area nuova come G1.2.

Evidentemente non occorre effettuare altri particolari approfondimenti del caso poiché le zone di tale tipologia non trovano limitazioni di estensione, se non quelle di effettiva necessità, in termini di procedura. Anche ai fini di norme connesse alle previsioni di impianti pubblici con necessità di introduzione di vincoli di carattere espropriativo o di servitù pubblica, con richiamo alle procedure di cui al D.P.R 327/01 e s.m.i., non occorre attivare alcun altro procedimento in quanto la zona interessata fa capo ad un’unica proprietà che ha confermato all’Amministrazione Comunale la propria disponibilità a concedere i terreni per tali fini. Le valutazioni di carattere ambientale saranno condotte nella parte seconda del presente documento, anticipando che quale unico elemento negativo risulta esservi la compromissione di suolo agricolo, per il quale si prevederanno accorgimenti tali da limitare il più possibile la sua impermeabilizzazione secondo i requisiti di sicurezza richiesti dalle specifiche norme di settore. A tal proposito si evidenzia in ultimo che posizione defilata rispetto alla zona urbanizzata è determinata proprio dall’imposizione di specifiche limitazioni normative per la sicurezza pubblica in cui sono fissate delle distanze minime da rispettare nei confronti di fabbricati e strutture esterne a tali impianti.

4. VERIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE

Le modifiche precedentemente descritte apportate al P.R.G.C. vigente, come già accennato si configurano quale variante parziale ai sensi del 5° comma, art. 17 della Legge Urbanistica Regionale in quanto vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovra-comunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le operazioni condotte consistono in integrazioni o variazioni allo strumento urbanistico, dettate da nuove necessità o diverse opportunità attuative, che hanno esclusivo rilievo locale. In quanto tali non modificano in alcun modo l'assetto strutturale del Piano vigente, ma semplicemente lo adattano a situazioni che si sono meglio precisate nel tempo.

Si precisa ancora che gli argomenti trattati dalla presente variante non contrastano con piani o progetti sovracomunali approvati. Relativamente alle verifiche quantitative atte a dimostrare l'applicabilità della procedura di variante parziale si rammenta che in sede di formazione della presente variante si interviene individuando esclusivamente un'area per impianti di interesse pubblico non qualificabili come aree a servizi di cui all'art.21 della L.U.R.. Queste modifiche nel loro insieme hanno comunque confermato le previsioni quantitative dello strumento urbanistico vigente.

Il piano ha una capacità insediativa residenziale (C.I.R.) prevista di 1.610 ab.

- Per le aree residenziali si precisa che con gli interventi descritti non si viene a produrre alcuna modifica in termini di cubatura, pertanto si può affermare che la C.I.R. rimanga inalterata.
- Per quanto riguarda le aree a standard pubblici si deve rilevare, ai fini delle verifiche, che con la presente variante, come con le varianti precedenti, non si è operata alcuna modifica.

Essendo gli abitanti teorici insediabili pari a 1.610 ed essendo prevista una variazione di più o meno 0,5 mq/ab, secondi i disposti dell'art. 17, c. 5 della L.U.R., si ha:

$$\text{abit. } 1.610 \times (\pm 0,5) \text{ mq/ab} = 805 \text{ mq da poter sfruttare.}$$

- Relativamente alle aree produttive, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere quella definita nei precedenti procedimenti.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 l'incremento ammesso del 6% è pari a mq. 21.682,20. Con le precedenti varianti parziali si sono operate modifiche relative a tali ambiti pari a mq. + 3.520, pertanto il residuo a disposizione risulta dunque essere pari a mq. 18.162,20 (21.682,20 – 3.520) che rimangono a disposizione per future esigenze di settore.

Per una rapida verifica si predispose la tabella riassuntiva seguente.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante di adeguamento PAI	<i>Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.)</i> 1.610		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370	0
			0,06	0,06
	805 mq	mc	21.682,2 mq	0 mq

<i>Varianti parziali</i>	<i>aree servizi mq.</i>	<i>aree residenziali mc.</i>	<i>aree produttive Sup.Ter. mq.</i>	<i>aree terziarie Sup.Ter. mq.</i>
VP 1/2018	0	0	0	0
VP 2/2021	0	0	+ 3.520	0
VP 3/2022	0	0	0	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	+ 3.520	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 805 mq	mc	18.162,2 mq	mq
	- 805 mq	+ increm. 4%		

- Date le modifiche di variante previste non si rende necessario produrre gli elaborati (estratto cartografico) atti a verificare la presenza dell'urbanizzazione primaria.

- Viste le modifiche introdotte, si rende necessario provvedere a riportare un estratto della cartografia redatta dal comune in cui sono state individuate le perimetrazioni dei centri e nuclei abitati ai sensi dell'art. 81 della L.R. 56/77 e s.m.i. Si ricorda che una delle condizioni dettate dalla normativa regionale affinché si possano inserire previsioni insediative in sede di procedimento di variante parziale consiste nel ricadere all'interno o di essere in contiguità alle perimetrazioni richiamate (non trattasi del caso della presente variante).

- Come anticipato al precedente punto a) dell'elenco, sopra riportato, delle condizioni da rispettare affinché si possa operare in sede di variante parziale, si esplicita che, con la presente variante, non si sono operate modifiche contrastanti le modificazioni introdotte in sede di approvazione del P.R.G. e delle sue varianti di carattere strutturale. Si allegano qui di seguito, per confermare quanto enunciato, le delibere di approvazione regionale che sono intercorse sino ad oggi.

Comune di Lagnasco (Cuneo)

Estratto della Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 04.11.2016 di approvazione della variante generale "Piano Regolatore Generale 2013 del Comune di Lagnasco", formata ed approvata ai sensi dell'art 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante della presente delibera.
- 2) Di controdedurre alle n. 9 osservazioni / rilievi pervenuti a seguito della pubblicazione del PROGETTO PRELIMINARE della Variante generale denominata PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LAGNASCO "2013", accogliendone n. 8 (osservazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9) accogliendone parzialmente n. 1 (osservazione 7), secondo quanto dettagliatamente specificato al punto 3 "Valutazione delle osservazioni e delle proposte" della Parte Terza della Relazione di Variante, alla quale si rimanda per la descrizione delle motivazioni.
- 3) Di dare atto, ai sensi dell'art. 15, comma 14, della L.R. 56/77 e s.m.i., di aver recepito integralmente gli esiti della SECONDA CONFERENZA DI CO-PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE di cui all'art. 15-bis della medesima L.U.R., riunitasi nelle date 03 marzo e 16 giugno 2016, rispettivamente in prima e seconda seduta, di cui ai relativi verbali conservati agli atti.
- 4) Di approvare il PROGETTO DEFINITIVO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LAGNASCO "2013", redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e s.m.i. dai soggetti allo scopo appositamente incaricati: Società di Ingegneria TAUTEMI S.r.l. ed il geologo Orlando dott. COSTAGLI, acquisito agli atti con nota del 26/10/2016 registrata al n. 3246 di protocollo in data 29/10/2016, così composto:

- ELABORATI URBANISTICI:

- | | | |
|------------|---|-------------------|
| - Tav. A1- | Analisi territorio extraurbano: delimitazioni amministrative | scala
1:5.000; |
| - Tav. A2- | Analisi territorio extraurbano: perimetrazione centri abitati ai sensi art. 12, c.2, punto 5-bis) L.R. 56/77 e s.m. ed i. | scala
1:5.000; |
| - Tav. A3- | Analisi territorio extraurbano: vincoli sovraordinati | scala
1:5.000; |
| - Tav. A4- | Analisi territorio extraurbano: infrastrutture, opere urbanizzative e servizi | scala
1:5.000; |
| - Tav. A5- | Analisi territorio urbano: infrastrutture e opere urbanizzative a rete | scala |

- Tav. A6-	Analisi territorio extraurbano: attività ed usi diversi da quelli agricoli	1:2.000;
		scala
		1:5.000;
- Tav. A7-	Analisi territorio extraurbano: uso del suolo	scala
		1:5.000;
- Tav. A8-	Analisi territorio urbano: uso del suolo e servizi	scala
		1:2.000;
- Tav. A9-	Analisi territorio extraurbano: capacità d'uso del suolo	scala
		1:5.000;
- Tav.A10-	Analisi territorio extraurbano: beni culturali - ambientali e beni paesaggistici	scala
		1:5.000;
- Tav.A11-	Analisi territorio urbano: centro storico	scala
		1:1.000;
-	RELAZIONE;	
-	RAPPORTO AMBIENTALE;	
-	SINTESI NON TECNICA;	
-	PROGRAMMA DI MONITORAGGIO;	
-	DICHIARAZIONE DI SINTESI;	
-	SCHEDA QUANTITATIVA DEI DATI URBANI;	
-	NORME DI ATTUAZIONE E TABELLE DI ZONA;	
- Tav. 1-	PROGETTO P.R.G. Rapporto tra le previsioni del Piano e la strumentazione sovraordinata	scala
		1:25.000;
- Tav. 2-	PROGETTO P.R.G. Planimetria sintetica di Piano esteso alle fasce marginali dei Comuni contermini	scala
		1:25.000;
- Tav. 3-	PROGETTO P.R.G. Territorio Comunale	scala
		1:5.000;
- Tav. 4-	PROGETTO P.R.G. Capoluogo	scala
		1:2.000;

- Tav. 5- PROGETTO P.R.G.
Dettaglio centro antico
scala
1:1.000;
- Tav. 6- PROGETTO P.R.G.
Rapporto tra le previsioni di Piano e perimetrazione centri abitati
scala
1:5.000;
- Tav. 7- Zone di insediamento commerciale ai sensi della L.R. 28/99 e s.m.
ed i.
scala
1:2.000;
- Tav. 8- Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulle
previsioni di P.R.G.
Territorio comunale
scala
1:5.000;
- Tav. 9- Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità
geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica sulle
previsioni di P.R.G.
Capoluogo
scala
1:2.000;

- ELABORATI GEOLOGICI:

- RELAZIONE E NORMATIVA GEOLOGICA;
- RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA SULLE AREE DI NUOVA TRASFORMAZIONE URBANISTICA
(III FASE CIRCOLARE PGR 7/LAP-1996)
- Tav. 1- CARTA DEL RETICOLO IDROGRAFICO
scala 1:10.000;
- Tav. 2- CARTA GEOMORFOLOGICA, DEI DISSESTI, DELLA DINAMICA
FLUVIALE E DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE
scala 1:10.000;
- Tav. 3- CARTA GEOIDROLOGICA
scala 1:10.000;
- Tav. 4- CARTA DELLA CARATTERIZZAZIONE LITOTECNICA DEI TERRENI E
DELLA SUSCETTIVITÀ ALL'AMPLIFICAZIONE SISMICA
scala 1:10.000;
- Tav. 5- SEZIONI SCHEMATICHE DELLA SUCCESSIONE QUATERNARIA
scala 1:50.000/5.000;
- Tav. 6- CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA E
DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA
scala 1:10.000;

5) Di dare atto che si intendono recepiti il quadro dei dissesti così come condiviso ed il parere Regionale in materia geologica/sismica richiamato in premessa.

- 6) Di dichiarare che la Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) definitiva di cui all'art. 20 della L.R. 56/77, efficace anche ai fini dell'applicazione dell'art. 17, comma 5, della citata L.U.R., del PIANO REGOLATORE GENERALE "2013" DEL COMUNE DI LAGNASCO, è pari a 1.610 abitanti, come dettagliatamente riportato nella Relazione di Variante.
- 7) Di dichiarare che la presente Variante generale costituisce adeguamento: al P.A.I. alla normativa in materia sismica; alle disposizioni sul commercio (D.Lgs. 114/98, D.C.R. 91-43016 del 20/11/2012), al P.T.C.P. approvato con D.C.R. n. 241-8817 del 24/02/2009, oltre che adeguamento delle N. di A. ai parametri ed alle definizioni del Regolamento Edilizio già approvato.
- 8) Di dare atto che, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione comunale, non risulta che la Variante generale di cui al presente atto sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali approvati.
- 9) Di dare atto che il presente procedimento è stato assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), conclusasi con l'espressione del PARERE MOTIVATO da parte dell'Organo Tecnico Comunale in data 14/09/2016, recepito con Determina del Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo n. 175 del 28/09/2016, e con la redazione della DICHIARAZIONE DI SINTESI facente parte della documentazione di Piano, approvata con la presente deliberazione.
- 10) Di precisare che le previsioni contenute nella presente Variante non contrastano con le misure di salvaguardia di cui al Piano Paesaggistico Regionale.
- 11) Di conferire al Responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile del competente Servizio tecnico-manutentivo, il mandato per l'espletamento dei successivi adempimenti di competenza.

La verifica dell'art. 31 del P.T.R.

Il comma 10 dell'art. 31 delle norme di attuazione del P.T.R. prevede che le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo non debbano superare il 3% della superficie urbanizzata esistente per ogni quinquennio.

Nel caso (non riguarda la presente variante) di una revisione generale dello strumento vigente, il periodo di riferimento è decennale e pertanto il rapporto tra l'esistente ed il previsto non dovrà superare complessivamente il 6%.

La verifica delle superfici dei territori attualmente urbanizzati, che per semplicità si potrebbe come prima valutazione far coincidere con la perimetrazione dei centri abitati (aree edificate con continuità, comprensive dei lotti interclusi ma con esclusione delle aree libere di frangia) in quanto questa pare calzare bene con la "ratio" della norma al quale si deve, a ragione, ancora sommare un valore in incremento dovuto alle zone edificate esterne ai nuclei principali ed ancora alle infrastrutture. Questo valore calcolato dovrebbe praticamente coincidere con quello regionale pari a 1.250.000 al quale per cautela si può fare riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015"). Per il conteggio di consumo di suolo però si fa solitamente riferimento a quello derivante dal suolo urbanizzato che per Lagnasco è pari a mq. 930.000. Con la presente variante urbanistica però si introducono previsioni connesse ad un'infrastruttura che pertanto non hanno incidenza su tale dato ma al massimo sul CSI che è pari a mq. 310.000. (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015").

Dato Regionale CSU 930.000 x 3% = 27.900 mq.

La previsione consiste, come detto precedentemente, nell'introdurre un'area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2" necessario a realizzare un'opera pubblica e/o di interesse pubblico relativa alle forniture di gas. L'intervento prevede dunque il riconoscimento di un'area per la realizzazione di impianti e strutture di servizio a tali reti; non si viene a determinare annesso consumo di suolo urbano trattandosi della previsione di opere infrastrutturali. Inoltre, aspetto di assoluto rilievo è che il disposto del c.10 dell'art.31 richiamato ha quale oggetto di regolamentazione le previsioni ad "uso insediativo" e pertanto afferente al dato del CSU (*"In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente."*); pertanto non confacente alla previsione della presente variante.

Occorre ancora evidenziare un altro aspetto giuridico che porta a definire la non determinazione di consumo di suolo; ovvero il disposto del comma 1, dell'art. 35 della L.R. 7/2022.

"Art. 35.

(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)

1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'](#)), costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni."

Nel presente quinquennio di conteggio del consumo di suolo, avente come arco temporale dal mese di agosto 2021/2026, risultano esservi state varianti urbanistiche alle quali occorre fare riferimento; più precisamente la Variante parziale 2 che ha determinato il consumo di suolo per una superficie pari a mq. 1.480. L'arco temporale è definito in base all'entrata in vigore dello strumento pianificatorio di riferimento (P.T.R.), più precisamente il 21.08.2011 (approvazione del P.T.R. DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 con entrata in vigore ex lege 30 gg. dopo approvazione) e pertanto nella data del 21.08.2021 ha avuto inizio il corso di un nuovo quinquennio (il terzo).

CONSUMO DI SUOLO QUINQUENNIO 2021/2026= 1.480 mq < 27.900 mq

5. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

5.1 Premessa

Nel presente capitolo si procede alla verifica della compatibilità delle modifiche apportate dalla Variante al P.R.G. del Comune di Lagnasco con il piano di classificazione acustica.

La verifica è necessaria, come richiamato dalla nota 12891/19.9 del 25/08/2003 dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 52/2000 ed in base alle sue risultanze potrà derivare, ad approvazione avvenuta dello strumento urbanistico, l'eventuale necessità di revisione della classificazione acustica nel contempo definitasi.

La presente analisi fornisce le indicazioni sulla compatibilità o sulle modifiche da apportare per ottenere la compatibilità tra la variante al P.R.G. e la classificazione acustica.

Al termine dell'iter approvativo della variante del P.R.G. si avvierà il processo di revisione della classificazione acustica, se necessario, che, redatta da tecnico competente in acustica, dovrà essere soggetta allo stesso iter approvativo a cui è stato sottoposto il progetto originario.

5.2 Criteri della zonizzazione acustica

Il piano di classificazione acustica adottato sulla base dei criteri e delle indicazioni della D.G.R. 85-3802 del 06/08/01 attribuisce in funzione delle destinazioni d'uso del territorio comunale una propria classe acustica all'interno delle sei classi previste.

È importante sottolineare che si evidenziano contatti critici tra due aree diversamente classificate quando si registra un salto di due classi della zonizzazione acustica, per cui possono affiancarsi ad esempio aree di classe II con aree di classe III e non di II con IV, salvo che per queste ultime non siano previste fasce di cuscinetto adeguatamente dimensionate.

Si ricorda altresì che le zone urbanistiche inferiori a 12.000 mq si intendono assorbite ed omogeneizzate rispetto alla zona circostante in cui ricadono e che quindi, in tal caso, le attività ivi ospitate debbono adeguarsi ai limiti di immissione propri della zona circostante.

5.3 Aree oggetto di modifiche urbanistiche e verifiche

Ai fini della verifica in questione si tratta di evidenziare l'area oggetto della variante con la destinazione prevalente attribuitale, di individuare la classe di zonizzazione acustica

attribuita all'area in questione e la classe di zonizzazione acustica delle aree confinanti.


Si potranno così individuare le presenze di eventuali contatti critici, con le possibilità o meno di previsioni di fasce cuscinetto, ed infine definire le necessità di revisione della zonizzazione acustica definita dal Comune.

Nella tabella che segue si riportano dunque gli elementi utili per la verifica e le annotazioni di chiarimento.

Zone urbanistiche previste dal P.R.G. e destinazione prevalente	classe di zonizzazione acustica della zona	Classi di zonizzazione acustica confinanti	presenza di contatti critici	necessità di revisione zonizzazione acustica
Area G1.2	III	III-IV	NO	NO


5.4 Conclusioni

Le nuove destinazioni d'uso previste dalla variante al P.R.G.C. del Comune di Lagnasco non determinano contatti critici e non risulta attualmente necessario effettuare alcun aggiornamento del piano di classificazione acustica del territorio comunale.



Area G1.2

Legenda dei simboli grafici




CLASSE 1




CLASSE 2



CLASSE 3



CLASSE 4



CLASSE 5



CLASSE 6

6. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON LA CARTA DI SINTESI

Come già ricordato in precedenza, il P.R.G.C. vigente di Lagnasco è adeguato al Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino del Po (P.A.I.) e perciò dotato della Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.

Tale carta è stata, come richiesto, trasposta sulla cartografia di P.R.G.C. al fine di verificare le previsioni urbanistiche vigenti e regolamentare l'uso del territorio.

Sotto il profilo geologico ed idrogeologico le previsioni descritte risultano compatibili come di evidenziato nella specifica documentazione redatta dal tecnico competente in materia Dot. Geologo Costagli Orlando. In estrema sintesi si evidenzia che l'area può essere identificata in quanto tratta opere pubbliche o di interesse pubblico come previsto dalla normativa specifica in materia.

7. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DI VARIANTE CON IL P.P.R.

Il Piano Paesaggistico Regionale disciplina la pianificazione del paesaggio relativa all'intero territorio regionale, improntata ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche.

Il P.P.R. detta previsioni costituite da indirizzi, direttive, prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso per i beni paesaggistici, nonché obiettivi di qualità paesaggistica, che nel loro insieme costituiscono le norme di attuazione, alle quali occorre fare riferimento nella verifica di coerenza della variante urbanistica con i contenuti del P.P.R.

La struttura del P.P.R. ha articolato il territorio regionale in macroambiti di paesaggio in ragione delle caratteristiche geografiche e delle componenti che permettono l'individuazione di paesaggi dotati di propria identità. Inoltre, vengono individuati 76 ambiti di paesaggio i quali articolano il territorio in diversi paesaggi secondo le peculiarità naturali, storiche, morfologiche e insediative. Il P.P.R. definisce per gli ambiti di paesaggio, in apposite schede e nei riferimenti normativi, gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere, le strategie e gli indirizzi da perseguire.

Nell'ambito del quadro strutturale e dell'individuazione degli ambiti ed unità di paesaggio, il P.P.R. riconosce:

- le componenti paesaggistiche (riferite agli aspetti: naturalistico-ambientale, storico-culturale, percettivo-identitario, morfologico-insediativo) evidenziate nella Tavola P4 e disciplinate dagli articoli delle norme di attuazione riferiti alle diverse componenti;
- i beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 157 del D. Lgs. n. 42/2004, identificati nella Tavola P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, il quale contiene anche specifiche prescrizioni d'uso per gli immobili e le aree oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Le modifiche costituenti la presente Variante vengono sottoposte ad una valutazione di coerenza con i contenuti del P.P.R., mentre si rimanda alla successiva fase di adeguamento la lettura complessiva del paesaggio, la puntuale definizione di indirizzi, direttive e prescrizioni sulle componenti e beni paesaggistici, rete di connessione paesaggistica, nonché l'individuazione di obiettivi e linee d'azione per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.

Le previsioni della Variante parziale al P.R.G.C. riguardano:

- 1) Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2".

In coerenza con i disposti del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019, all'interno della Relazione illustrativa dello strumento urbanistico deve essere redatto uno specifico capitolo costituente la Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R.

illustrante, appunto, il rapporto tra i contenuti della variante al P.R.G. e quelli del P.P.R..

7.1 Parte prima della Relazione di Compatibilità della Variante con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

Nella prima parte è necessario inquadrare la variante nel contesto delle strategie e degli obiettivi del P.P.R., dimostrandone la coerenza e l'intenzione di promuoverne e perseguirne le finalità a partire dal riconoscimento degli ambiti di paesaggio e delle unità di paesaggio di appartenenza. Per quest'analisi costituiscono principale riferimento il contenuto delle Schede degli ambiti di paesaggio e gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione e articolati in base alle caratteristiche paesaggistiche e territoriali nella Tavola P6, nonché la rete di connessione paesaggistica rappresentata nella Tavola P5.

Il territorio di Lagnasco, con tutti gli interventi descritti, ricade all'interno dell'ambito di paesaggio n. 47 (*Saluzzese: un ambito di paesaggio pedemontano collocato nel cuneese occidentale, che racchiude i territori pianeggianti che circondano Saluzzo e le prime pendici montane delle valli Po e Varaita, collocandosi nelle parti iniziali della pianura cuneese, ma con relazioni caratteristiche sia verso la pianura di cui costituisce l'apice, sia verso gli ambienti montani*).

Il territorio comunale ricade all'interno del macroambito del "*paesaggio della pianura del seminativo*", all'interno del quale ricadono tutti gli interventi descritti.

Si opera all'interno dell'unità di paesaggio "*Fascia di pianura Lagnasco, Scarnafigi, Cardè*" che fa normativamente riferimento alla tipologia n. VI "*Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità*" che vede la presenza di caratteri tipizzanti quali la "*compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali, prevalentemente montani e collinari, e sistemi insediativi rurali tradizionali, in cui sono poco rilevanti le modificazioni indotte da nuove infrastrutture o residenze o attrezzature disperse*".

Il Piano Paesaggistico Regionale, nella scheda di ambito n. 47, all'interno del quale si opera con la presente variante, individua, tra gli indirizzi e gli orientamenti strategici, per quanto riguarda gli aspetti insediativi, la necessità, ad esempio, di favorire l'ispessimento del tessuto urbano e, per quanto riguarda gli aspetti naturalistici e di valorizzazione dell'ecosistema rurale, la necessità, ad esempio, di riportare porzioni di territorio ad un uso agrario prevalentemente praticolo in funzione della conservazione della struttura del suolo, del mantenimento della fertilità e dell'accumulo di carbonio organico.

Come prima analisi si intende individuare quali *strategie*, quali *obiettivi generali* e quali *obiettivi specifici* del P.P.R. vengano interessati dagli oggetti di variante, andando a specificare, all'interno della tabella seguente, se vengano a crearsi eventuali effetti positivi, effetti contrastanti o nessun tipo di conseguenza sulle linee strategiche paesaggistico-ambientali del Piano Paesaggistico.

Linee strategiche paesaggistico-ambientali			
n	LE STRATEGIE		INTERVENTI VARIANTE
<i>n.n</i>	GLI OBIETTIVI GENERALI	Non contrasta	1
<i>n.n.n</i>	<i>Gli obiettivi specifici</i>	Effetti positivi	
		Contrasta	
1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO		
1.1	VALORIZZAZIONE DEL POLICENTRISMO E DELLE IDENTITÀ CULTURALI E SOCIO-ECONOMICHE DEI SISTEMI LOCALI		
1.1.1	<i>Riconoscimento della strutturazione del territorio regionale in paesaggi diversificati</i>		
1.1.2	<i>Potenziamento della immagine articolata e plurale del paesaggio piemontese</i>		
1.1.3	<i>Valorizzazione e tutela del paesaggio attraverso la sovrapposizione e l'interazione delle componenti caratterizzanti gli ambiti paesaggistici rispetto ai Sistemi locali individuati dal Ptr</i>		
1.1.4	<i>Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale</i>		
1.2	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL PATRIMONIO NATURALISTICOAMBIENTALE		
1.2.1	<i>Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesaggistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico</i>		Ripristino delle zone umide che caratterizzavano l'area
1.2.2	<i>Miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali del sistema regionale e sovraregionale, dei serbatoi di naturalità diffusa: aree protette, relative aree buffer e altre risorse naturali per la valorizzazione ambientale dei territori delle regioni alpine, padane e appenniniche</i>		
1.2.3	<i>Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado</i>		
1.2.4	<i>Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico</i>		
1.3	VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE DEI TERRITORI		
1.3.1	<i>Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio</i>		
1.3.2	<i>Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale</i>		
1.3.3	<i>Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero dagli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza</i>		Recupero del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei maggiormente caratterizzanti il territorio, con i relativi contesti (terrazzamenti, aree boschive, percorsi); valorizzazione dei castagneti da frutto

1.4	TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEI CARATTERI E DELL'IMMAGINE IDENTITARIA DEL PAESAGGIO	
1.4.1	Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale	
1.4.2	Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e riconoscibili	
1.4.3	Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate	
1.4.4	Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani	
1.5	RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO E PERIURBANO	
1.5.1	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia	Contenimento della crescita dispersiva arteriale tra Saluzzo e Lagnasco, favorendo la densificazione del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi distributivi e la comparsa di nuovi elementi di centralità nel corridoio costruito tra Saluzzo, Manta, Terzuolo e Costigliole Saluzzo. Consolidamento e riorganizzazione del costruito diffuso ad ovest della congiungente Revello-Envie
1.5.2	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane	Contenimento della crescita dispersiva arteriale tra Saluzzo e Lagnasco, favorendo la densificazione del tessuto urbano, la gerarchizzazione dei percorsi distributivi e la comparsa di nuovi elementi di centralità nel corridoio costruito tra Saluzzo, Manta, Terzuolo e Costigliole Saluzzo. Consolidamento e riorganizzazione del costruito diffuso ad ovest della congiungente Revello-Envie
1.5.3	Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano	Recupero delle aree agricole in stato di abbandono, valorizzazione delle aree agricole ancora vitali, limitazione di ulteriori espansioni insediative che portino alla perdita definitiva e irreversibile della risorsa suolo e dei residui caratteri rurali
1.5.4	Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato	
1.5.5	Mitigazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (riduzione e contenimento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, ecc.)	
1.6	VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ DEI CONTESTI RURALI	
1.6.1	Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti colturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati	Valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli locali della fascia submontana, che caratterizzano un paesaggio policolturale in alternanza a prati e fasce boscate. Valutazione della possibilità di riconversione a uso agrario, prevalentemente praticolo, delle aree della media pianura con caratteri di idromorfia del suolo
1.6.2	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesaggistico o produttivo	Tutela delle aree rurali caratterizzate da produzioni tipiche o di qualità attraverso restrizioni allo sviluppo di insediamenti che comportino il consumo di risorse (suolo) e la frammentazione fondiaria. Interventi di mitigazione sugli impatti esistenti e incentivazioni alle attività di recupero delle attività legate alle tradizioni agrarie e rurali
1.6.3	Sviluppo delle pratiche colturali e forestali innovative nei contesti periurbani, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree fruibili per il tempo libero e per gli usi naturalistici	Tutela delle aree agricole periurbane attraverso la limitazione delle impermeabilizzazioni, conservazione degli elementi tipici del paesaggio rurale (filari, siepi, canalizzazioni), promozione dei prodotti agricoli locali e valorizzazione delle attività agricole in chiave

		turistica e didattica
1.6.4	<i>Sviluppo delle pratiche colturali e forestali nei contesti sensibili delle aree protette e dei corridoi ecologici, che uniscono gli aspetti produttivi con le azioni indirizzate alla gestione delle aree rurali e forestali di pregio naturalistico</i>	
1.7	SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE INTEGRATA DELLE FASCE FLUVIALI E LACUALI	
1.7.1	<i>Integrazione a livello del bacino padano delle strategie territoriali e culturali interregionali per le azioni di valorizzazione naturalistiche ecologiche e paesistiche del sistema fluviale</i>	
1.7.2	<i>Salvaguardia delle caratteristiche ambientali delle fasce fluviali e degli ecosistemi acquatici negli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dei corsi d'acqua e per la prevenzione dei rischi di esondazione</i>	
1.7.3	<i>Salvaguardia delle caratteristiche ambientali e storico-culturali degli ambiti di bordo dei laghi, con particolare riferimento agli ecosistemi delle acque a bassa profondità dei laghi minori e agli insediamenti storici per la villeggiatura e il turismo</i>	
1.7.4	<i>Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative</i>	
1.7.5	<i>Potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale</i>	
1.7.6	<i>Potenziamento e valorizzazione della fruizione sociale delle risorse naturali, paesistiche e culturali della rete fluviale e lacuale</i>	
1.8	RIVITALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E DELLA COLLINA	
1.8.1	<i>Contrasto all'abbandono del territorio, alla scomparsa della varietà paesaggistica degli ambiti boscati (bordi, isole prative, insediamenti nel bosco) e all'alterazione degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati e del rapporto tra versante e piana</i>	
1.8.2	<i>Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) tradizionali e alla modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi</i>	
1.8.3	<i>Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari</i>	Recupero delle aree collinari
1.8.4	<i>Valorizzazione e rifunzionalizzazione degli itinerari storici e dei percorsi panoramici</i>	
1.8.5	<i>Mitigazione e compensazione degli impatti provocati dagli attraversamenti montani di grandi infrastrutture (viabilità, ferrovia, energia)</i>	
1.9	RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE DEGRADATE, ABBANDONATE E DISMESSE	
1.9.1	<i>Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi</i>	
1.9.2	<i>Recupero e riqualificazione degli aspetti ambientali e di fruizione sociale delle aree degradate, con programmi di valorizzazione che consentano di compensare i costi di bonifica e di rilancio della fruizione dei siti</i>	
1.9.3	<i>Recupero e riqualificazione delle aree interessate da attività estrattive o da altri cantieri temporanei (per infrastrutture etc.) con azioni diversificate (dalla rinaturalizzazione alla creazione di nuovi paesaggi) in funzione dei caratteri e delle potenzialità ambientali dei siti</i>	
2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA	
2.1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ACQUA	

2.1.1	<i>Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee</i>	
2-1-2	<i>Tutela dei caratteri quantitativi e funzionali dei corpi idrici (ghiacciai, fiumi, falde) a fronte del cambiamento climatico e contenimento degli utilizzi incongrui delle acque</i>	
2.2	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: ARIA	
2.2.1	<i>Formazione di masse verdi significative nei centri urbani, nelle aree periurbane e nelle fasce di mitigazione ambientale delle grandi infrastrutture</i>	
2.3	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: SUOLO E SOTTOSUOLO	
2.3.1	<i>Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione</i>	
2.3.2	<i>Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso</i>	
2.3.3	<i>Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse</i>	
2.4	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PRIMARIE: PATRIMONIO FORESTALE	
2.4.1	<i>Salvaguardia del patrimonio forestale</i>	
2.4.2	<i>Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione)</i>	Recupero del patrimonio edilizio storico delle borgate e dei nuclei maggiormente caratterizzanti il territorio, con i relativi contesti (terrazzamenti, aree boschive, percorsi); valorizzazione dei castagneti da frutto
2.5	PROMOZIONE DI UN SISTEMA ENERGETICO EFFICIENTE	
2.5.1	<i>Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi</i>	
2.5.2	<i>Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, etc...) negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale</i>	
2.5.3	<i>Razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia con eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti in luoghi sensibili</i>	
2.6	PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI NATURALI E AMBIENTALI	
2.6.1	<i>Contenimento dei rischi idraulici, sismici, idrogeologici mediante la prevenzione dell'instabilità, la naturalizzazione, la gestione assidua dei versanti e delle fasce fluviali, la consapevolezza delle modalità insediative o infrastrutturali</i>	
2.7	CONTENIMENTO DELLA PRODUZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	
2.7.1	<i>Localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti in siti adatti alla formazione di nuovi paesaggi o comunque di minimo impatto</i>	
3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA	
3.1	RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE DEI TRASPORTI, DELLA MOBILITÀ E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE	
3.1.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
3.1.2	<i>Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera</i>	
3.2	RIORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEI NODI DELLA LOGISTICA	
3.2.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale delle piattaforme logistiche, da considerare a partire dalle loro</i>	

	<i>caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
3.3	SVILUPPO EQUILIBRATO DELLA RETE TELEMATICA	
3.3.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture telematiche, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA	
4.1	PROMOZIONE SELETTIVA DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SERVIZI PER LE IMPRESE E FORMAZIONE SPECIALISTICA	
4.1.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale delle aree per le produzioni innovative, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4.2	PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI AGRICOLI E AGRO-INDUSTRIALI	
4.2.1	<i>Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e di offerta turistica che qualificano l'immagine del Piemonte</i>	
4.3	PROMOZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	
4.3.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4.4	RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SELETTIVO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE	
4.4.1	<i>Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno)</i>	
4.5	PROMOZIONE DELLE RETI E DEI CIRCUITI TURISTICI	
4.5.1	<i>Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali</i>	
5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI	
5.1	PROMOZIONE DI UN PROCESSO DI GOVERNANCE TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA PROGETTUALITÀ INTEGRATA SOVRACOMUNALE	
5.1.1	<i>Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e per la funzionalità in quanto risorse di riferimento per la progettualità locale</i>	
5.2	ORGANIZZAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI COLLETTIVI SUL TERRITORIO	
5.2.1	<i>Potenziamento delle identità locali, attraverso un'organizzazione dei servizi che tenga conto delle centralità riconosciute e coincidenti con gli insediamenti storicamente consolidati</i>	

Come risulta evidente nella precedente tabella, le previsioni di variante risultano del tutto compatibili con le linee strategiche paesaggistico-ambientali individuate dal P.P.R.. Viene approfondito nella tabella successiva il rapporto tra gli obiettivi specifici dell'ambito in cui si interviene e gli interventi descritti all'interno della presente variante.

7.2 Parte seconda della Valutazione di Compatibilità della Variante

con il P.P.R. ai sensi del Regolamento Regionale n.4/R del 22/03/2019

La valutazione di coerenza delle previsioni della Variante con i contenuti del P.P.R. si articola nelle seguenti fasi:

- ricognizione dei valori paesaggistici individuati dal P.P.R. per l'area oggetto di variante, specificando: 1) le componenti paesaggistiche indicate nella Tavola P4 ed il riferimento agli articoli delle norme di attuazione che le disciplinano; 2) i beni paesaggistici individuati nella Tavola P2 e nel Catalogo; 3) gli elementi della rete di connessione paesaggistica individuati nella Tavola P5;
- valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

In riferimento agli elaborati del P.P.R., una ricognizione preliminare dei valori paesaggistici individuati per le aree oggetto di variante ha evidenziato i seguenti aspetti:

Oggetto variante	Valori paesaggistici		Aree interessate
1) Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2"	P2: BENI PAESAGGISTICI	CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	/
		CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)	/
	P4: COMPONENTI PAESAGGISTICHE	Aree di elevato interesse agronomico	Area G1.2
		Zona fluviale allargata del Torrente Varaita	
		Aree rurali di specifico interesse paesaggistico - SV3 Sistemi paesaggistici rurali di particolare omogeneità o caratterizzazione (frutteti) - Lagna-sco	
Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)			
P5: RETE DI CONNESSIONE PAESAGGISTICA	/	/	

La valutazione di coerenza delle modifiche inserite nella Variante con gli indirizzi, direttive, prescrizioni delle NdA del Piano Paesaggistico Regionale è evidenziata ed approfondita nella successiva tabella “Raffronto tra le norme di attuazione del P.P.R. e le previsioni della Variante”, in cui sono riportate le motivazioni che rendono compatibili le stesse previsioni con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.

La tabella fa riferimento ai diversi articoli delle norme di attuazione del P.P.R., precisando per ognuno di essi se le previsioni della Variante riguardano o meno la relativa componente paesaggistica e limitandosi ad esprimere il giudizio di coerenza per i soli articoli che attengono ai contenuti della Variante.

La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle N.d.A. è necessaria unicamente qualora il contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati; ai fini di una maggiore chiarezza e leggibilità dello schema, sono state eliminate le righe che si riferiscono agli articoli non attinenti alla specifica variante, dichiarando che le componenti disciplinate da tali articoli non risultano coinvolte dalla variante stessa.

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Prescrizioni specifiche	Riscontro
II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE	
Articolo 14. Sistema idrografico	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2); - zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalle zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici); - zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso"). <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").</i></p>	
<p>Indirizzi comma 7</p> <p>Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali; b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI; c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42; d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico. 	<p>L'individuazione della nuova area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2" ricade all'interno della Zona Fluviale Allargata del torrente Varaita. Nell'ambito delle fasce fluviali allargate, il PPR prevede direttive che limitino gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumento di superficie impermeabile. Tuttavia, l'intervento oggetto della presente Variante si rivela necessario per pubblica utilità, essendo finalizzato all'estensione della rete di metanizzazione. La previsione delle opere implicherà senza dubbio un marginale nuovo consumo e impermeabilizzazione di suolo, che verrà realizzato con i dovuti accorgimenti, secondo anche quanto previste i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme specifiche di settore. Sebbene le implicazioni ambientali non possano definirsi positive, risultano essere comunque marginali e di basso impatto.</p>
<p>Direttive comma 8</p> <p>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione</p>	

di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:

a. (...)

b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde;

II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale;

III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica;

IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate;

V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume;

c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.

Prescrizioni

comma 11

All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:

a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;

b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.

Articolo 20. Aree di elevato interesse agronomico

Nella Tav. P4 sono rappresentate le aree di elevato interesse agronomico (tema areale costituito da territori appartenenti a suoli con capacità d'uso di I e II classe, da cui sono escluse le grandi aree edificate e le zone coperte dalle morfologie insediative urbane consolidate, dai tessuti urbani esterni ai centri, dai tessuti discontinui suburbani, dagli insediamenti specialistici organizzati, dalle aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale e specialistica, dalle insule specializzate e dai complessi infrastrutturali. Si trovano in pianura e parzialmente in collina).

Indirizzi*comma 3*

Oltre ai territori di cui al comma 1, gli strumenti di governo del territorio, alle diverse scale possono individuare le aree di interesse agronomico anche in relazione ad altri parametri, quali ad esempio la presenza di territori ricadenti in III classe di capacità d'uso del suolo, qualora nel territorio di riferimento, i terreni in I classe siano assenti o inferiori al 10%.

comma 4

Nelle aree di elevato interesse agronomico i piani locali prevedono che le eventuali nuove edificazioni siano finalizzate alla promozione delle attività agricole e alle funzioni ad esse connesse; la realizzazione di nuove edificazioni è subordinata alla dimostrazione del rispetto dei caratteri paesaggistici della zona interessata.

Direttive*comma 5*

In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i piani locali, anche in relazione a quanto contenuto al comma 3, specificano alla scala di dettaglio le aree di interesse agronomico rappresentate nella Tavola P4.

comma 6

Eventuali modifiche dell'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli rispetto a quanto indicato nella "Carta della capacità d'uso dei suoli del Piemonte" devono avvenire nel rispetto delle indicazioni della DGR n. 88-13271 dell'8 febbraio 2010 "Approvazione dei Manuali Operativo e di campagna e della Scheda da utilizzare per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli a scala aziendale".

comma 7

Per i territori inseriti all'interno dei disciplinari dei prodotti a denominazione di origine, i piani settoriali e i piani locali:

- a. riportano in cartografia le perimetrazioni dei vigneti e delle risaie a Denominazione di Origine; possono inoltre perimetrare, all'interno delle aree agricole in cui si producono le materie prime (compresi i foraggi) finalizzate ad altre produzioni a Denominazioni di Origine, anche sulla base delle specificità agronomiche contenute nei disciplinari dei prodotti a D.O., le zone nei confronti delle quali svolgere azioni di salvaguardia attiva di cui al comma 2. Sono escluse dalla perimetrazione le aree riferite ai prodotti a Denominazione di Origine che interessano, come zona di produzione e di trasformazione, l'intero territorio regionale, così come indicato negli appositi disciplinari;
- b. all'interno delle aree perimetrare di cui al punto a. individuano gli specifici ambiti in cui è vietata ogni trasformazione, nonché gli usi diversi da quello agricolo;
- c. incentivano le mitigazioni degli impatti pregressi;
- d. promuovono gli aspetti culturali e storico-tradizionali, al fine di assicurare la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesaggistici, valorizzando le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali.

comma 8

Nelle aree di interesse agronomico come delimitate ai sensi del comma 5 e della lettera a. del comma 7, in coerenza con quanto disciplinato al comma 4, i piani locali possono prevedere eventuali nuovi impegni di suolo a fini edificatori diversi da quelli agricoli solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di

L'individuazione della nuova area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2" interessa un'area attualmente agricola, individuata dal PPR per il suo interesse agronomico. In particolare, trattasi di suoli con capacità d'uso di II classe. In tali contesti, il PPR prevede direttive che limitino gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumento di superficie impermeabile. Tuttavia, l'intervento oggetto della presente Variante si rivela necessario per pubblica utilità, essendo finalizzato all'estensione della rete di metanizzazione. La previsione delle opere implicherà senza dubbio un marginale nuovo consumo e impermeabilizzazione di suolo, che verrà realizzato con i dovuti accorgimenti, secondo anche quanto previste i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme specifiche di settore. Sebbene le implicazioni ambientali non possano definirsi positive, risultano essere comunque marginali e di basso impatto.

<p>riuso e di riorganizzazione delle attività esistenti; per le attività estrattive, qualora siano dimostrati i presupposti sopra citati, i relativi piani di settore definiscono i criteri e la disciplina delle modalità di intervento per rendere compatibili, anche attraverso la realizzazione di opere di mitigazione, recupero e compensazione, gli insediamenti estrattivi con la qualificazione ambientale e paesaggistica, al fine di ridurre l'impatto sul suolo e di evitare estesi interventi di sistemazione fondiaria, con asportazione di materiali inerti, che possono alterare in modo significativo l'assetto morfologico e il paesaggio.</p> <p><i>comma 9</i> Nelle aree di interesse agronomico, fermo restando quanto specificato al comma 7, lettera b., la realizzazione di impianti di produzione dell'energia, compresi quelli da fonti rinnovabili, deve essere coerente, oltre che con le previsioni delle presenti norme, con i criteri localizzativi e qualitativi definiti a livello nazionale e regionale.</p>	
Articolo 32. Aree rurali di specifico interesse paesaggistico	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aree sommitali costituenti fondali e skyline (SV1 - tema areale situato in corrispondenza dei crinali montani principali);</i> - <i>sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati (SV2 - tema areale);</i> - <i>sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o tracce di sistemazioni agrarie e relative infrastrutture storiche - tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all' art. 33, c. 9 (SV3 - tema areale situato prevalentemente in pianura, collina e pedemonte);</i> - <i>sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali (SV4 - tema areale situato lungo i corpi idrici principali);</i> - <i>sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie e i vigneti (SV5 - SV6 - tema areale).</i> 	
<p>Indirizzi <i>comma 2</i> I piani settoriali disciplinano le aree identificate al comma 1 per garantire la loro conservazione attiva, la valorizzazione dei segni agrari e la connettività ecosistemica, tenuto conto, per quanto attiene la lettera d. del comma 1, anche degli aspetti legati alla sicurezza idraulica e idrogeologica.</p> <p><i>comma 3</i> Con riferimento alle zone di produzione delle Denominazioni di Origine dei vini, come individuate all'articolo 20, i piani settoriali possono definire normative per una realizzazione dei vigneti compatibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico.</p> <p>Direttive <i>comma 4</i> I piani locali e, per quanto di competenza, i piani delle aree protette, anche in coerenza con le indicazioni del Ptr:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. disciplinano le trasformazioni e l'edificabilità nelle aree di cui al comma 1, al fine di contribuire a conservare o recuperare la leggibilità dei sistemi di segni del paesaggio agrario, in particolare ove connessi agli insediamenti tradizionali (contesti di cascine o di aggregati rurali), o agli elementi lineari (reticolo dei fossi e dei canali, muri a secco, siepi, alberate lungo strade campestri); b. definiscono specifiche normative per l'utilizzo di materiali e tipologie edilizie, che garantiscano il corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato, anche per la realizzazione di edifici di 	<p>L'individuazione della nuova area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2" interessa un'area attualmente agricola, individuata dal PPR come "area rurale di specifico interesse paesaggistico", in particolare come sistema paesaggistico rurale di particolare omogeneità o caratterizzazione per la presenza di frutteti.</p> <p>In tali contesti, il PPR prevede interventi per valorizzare gli elementi agrari ed ecosistemici. Tuttavia, l'intervento oggetto di Variante, di pubblica necessità, non influisce su tali aspetti, essendo finalizzato all'estensione della rete di metanizzazione. La previsione delle opere implicherà senza dubbio un marginale nuovo consumo e impermeabilizzazione di suolo, che verrà realizzato con i dovuti accorgimenti, secondo anche quanto previsto i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme specifiche di settore. Sebbene le implicazioni ambientali non possano definirsi positive, risultano marginali e non particolarmente impattanti la componente paesaggistica oggetto di esame.</p>

nuova costruzione o di altri manufatti (quali muri di contenimento, recinzioni e simili).	
Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei);</p> <p>- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani);</p> <p>- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali);</p> <p>- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<p>Direttive comma 5 Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	<p>L'individuazione della nuova area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2" interessa un'area attualmente agricola, che di fatto il PPR classifica come morfologia insediativa n. 10 – insediamenti rurali. L'intervento oggetto della presente Variante si rivela necessario per pubblica utilità, essendo finalizzato all'estensione della rete di metanizzazione. La previsione delle opere implicherà senza dubbio un marginale nuovo consumo e impermeabilizzazione di suolo, che verrà realizzato con i dovuti accorgimenti, secondo anche quanto previste i requisiti di sicurezza richiesti dalle norme specifiche di settore. Sebbene le implicazioni ambientali non possano definirsi positive, risultano essere comunque marginali e di basso impatto per la componente morfologica oggetto di esame.</p>

Schede di approfondimento

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO







Lagnasco

- 1) Individuazione area G1.2

AREA OGGETTO DI VARIANTE (n. 1)

Individuazione area G1.2 zona Concentrico

FOTO AEREA	ESTRATTO VARIANTE PRG
	
ESTRATTO TAV. P2	ESTRATTO TAV. P4
	
BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI	COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE
<p><i>CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - PRIMA PARTE (Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e 157 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):</i></p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aree di elevato interesse agronomico - Zona fluviale allargata del Torrente Varaita - Aree rurali di specifico interesse paesaggistico – SV3 Sistemi paesaggistici rurali di particolare omogeneità o caratterizzazione (frutteti) – Lagnasco - Aree rurali di pianura o collina (m.i. 10)

CATALOGO DEI BENI PAESAGGISTICI - SECONDA PARTE (Aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42):

-

ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITA' CON LA NORMATIVA DEL PPR

L'intervento riguarda l'individuazione di una zona atta ad ospitare degli impianti connessi con la distribuzione del gas nel tessuto dell'abitato di Lagnasco. L'area individuata verrà ad ospitare delle strutture connesse con l'estensione della rete del metano esistente, quali impianti esterni alla condotta necessari al suo funzionamento (esempio cabine di riduzione della pressione); parte dell'area verrà invece utilizzata per localizzare un impianto di fornitura di gas Gps. Tali opere risultano essere di sicuro interesse pubblico in quanto permettono una maggiore infrastrutturazione del territorio con diversificazione delle utenze.

L'intervento comporterà come unico impatto ambientale e paesaggistico, la compromissione di suolo attualmente agricolo, per il quale si prevederanno accorgimenti tali da limitare il più possibile la sua impermeabilizzazione secondo i requisiti di sicurezza richiesti dalle specifiche norme di settore. La localizzazione dell'intervento, lontano dal centro abitato, si rende necessaria proprio dall'imposizione di specifiche limitazioni normative per la sicurezza pubblica, che fissano distanze minime da rispettare nei confronti di fabbricati e strutture esterne a tali impianti.

Generalmente si può comunque affermare che gli interventi descritti risultino avere limitati impatti paesaggistico-ambientali sugli ambiti in cui si opera. Si ribadisce il carattere di pubblica utilità dell'intervento previsto, e si ritiene che sarà certamente possibile prevedere delle specifiche e precisazioni atte ad inquadrare e garantire un consono e corretto inserimento delle opere previste all'interno degli ambiti in cui ricadono.

CONCLUSIONI

In seguito a quanto enunciato ed alle analisi effettuate, si può affermare che l'intervento in oggetto risulti del tutto coerente con il dettato normativo del PPR.

Come intuibile dall'elencazione delle modifiche e come riscontrato nella precedente tabella, la variante risulta essere coerente con le previsioni e gli obiettivi del P.P.R.. Infatti, gli interventi presi in esame necessitano di approfondimenti, ma di carattere puramente analitico, e non generano la necessità di fare alcuna ulteriore riflessione o approfondimento per codificare se risultino esservi criticità di previsione. In alcuni casi si provvederà certamente in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche analizzate alla redazione di linee guida finalizzate al perseguimento degli obiettivi proposti dalle Norme del Piano Paesaggistico ed al pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive imposti da tale strumento.

Si conferma pertanto la verifica di compatibilità della Variante Parziale n. 3 al P.R.G. del Comune di Lagnasco alle previsioni del P.P.R..

PARTE SECONDA: ASPETTI AMBIENTALI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Le norme comunitarie e dello Stato

In data 27/06/2001 la direttiva europea 2001/42/CE “*La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*” ha introdotto nel diritto comunitario la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), demandando agli Stati membri il compito di trasferirla nella propria normativa.

Lo Stato italiano, dopo aver subito diversi procedimenti di infrazione ed essere stato sanzionato, ha provveduto mediante il D. Lgs 152 del 03/04/2006 “*Norme in materia ambientale*” che è entrato in vigore, per ciò che riguarda la VAS, disciplinata nel titolo II, il 31/07/2007.

Successivamente il D. Lgs 4 del 16/01/2008 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D Lgs 152/06*” entrato in vigore il 13/02/2008, tra il resto, ha sostituito tutta la parte II del D. Lgs 152/06.

Il nuovo testo, che peraltro appare più aderente alla direttiva comunitaria rispetto al D. Lgs 152/06, nel disciplinare contenuti e procedimento della VAS stabilisce un nuovo regime transitorio in attesa degli adeguamenti di ciascuna regione.

L’articolo 35 del D. Lgs 152/06, come riscritto dal D. Lgs 4/08, dispone infatti che, in attesa delle leggi regionali, per le quali si assegnano 12 mesi, trovano applicazione le norme regionali al momento vigenti ed ancora, che trascorso il termine fissato per l’adeguamento, continueranno a valere le norme regionali vigenti in quanto compatibili; diversamente trovano diretta applicazione i disposti statali.

1.2 Le norme regionali

Nel caso della Regione Piemonte opera fin dal 1998 la L.R. 40 del 14/12/1998 “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione*” che, anticipando per certi versi le previsioni europee, fissava già, mediante l’articolo 20, una propria disciplina di valutazione ambientale per piani e programmi.

È quindi evidente come, in attesa di adeguamento legislativo regionale, abbia trovato applicazione l’articolo 20 della L.R 40/’98.

Al fine tuttavia di raccordare meglio, la disciplina regionale richiamata con le norme statali e tenendo conto della difficoltà per la Regione di legiferare entro i termini assegnati,

L'Assessorato competente aveva predisposto un atto di indirizzo formalizzato mediante la delibera di giunta regionale nr. 12-8931 del 9.6.08, pubblicata sul supplemento ordinario nr. 1 al BUR nr. 24 del 12.06.08; nell'allegato II della D.G.R. richiamata venivano forniti gli indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

Recentemente in occasione di un'importante azione di revisione della Legislazione Urbanistica Regionale (L.R. 56/77 e s.m.i.), avvenuta con la L.R. 3/2013 prima e la L.R. 17/2013 successivamente ed ancora con la D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 (di revoca della D.G.R. 2008), si sono definiti ulteriormente i procedimenti e gli adempimenti in materia di V.A.S. e come questi ultimi si raccordino proceduralmente con l'iter urbanistico vero e proprio.

Come è già stato illustrato nella Premessa della Parte Prima, per la Variante Parziale in oggetto occorre procedere alla verifica preventiva di assoggettabilità alla valutazione ambientale. La variante, infatti, come nella maggior parte degli interventi di pianificazione urbanistica non ricade tra i casi di esclusione dal procedimento di V.A.S. previsti al c. 9, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

1.3 Il procedimento della verifica preventiva

Ai sensi del comma 8 dell'art.17 della L.r. 56/77 le varianti parziali sono sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il P.R.G. oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e l'eventuale V.A.S. sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

Ai sensi del comma 11 dell'art.17 della L.r. 56/77 per le varianti parziali, la V.A.S., ove prevista, è svolta dal Comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della Struttura di cui all'art.3bis comma 7 della LR 56/77 (Organo Tecnico), in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento della Giunta Regionale.

Dal punto di vista procedurale, le citate disposizioni regionali fanno riferimento a:

D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008 *“D.Lgs 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi”* contenente all'Allegato II, indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;

D.G.R. n.25-2977 del 29 febbraio 2016 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della LR 56/77 (Tutela e uso del suolo)”* contenente l'Allegato I che sostituisce, integrandolo l'Allegato II alla D.G.R. n.12-8931 del 9 giugno 2008.

Ai sensi delle suddette D.G.R. per le varianti parziali sono previsti due iter procedurali integrati alternativi (rif. Allegato 1 lettere j1 e j2):

J.1_Procedimento integrato per l'approvazione di varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “*in maniera contestuale*”;

J.1_Procedimento integrato per l'approvazione di varianti parziali al P.R.G.: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “*in sequenza*”.

Nel caso in questione si è valutato più opportuno optare per il procedimento integrato “*in maniera contestuale*”. Tale procedura risulta consigliabile nel caso di proposte di variante che non hanno complessi risvolti ambientali.

Nell'ambito di tale procedimento integrato il Comune adotta la variante parziale, comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS, pubblica la variante parziale per 15+15 gg per le osservazioni, trasmette la variante parziale e il documento di verifica ai soggetti con competenza ambientale che inviano i pareri entro i successivi 30 gg dalla data del ricevimento. La fase di verifica di assoggettabilità, si conclude con l'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, che tiene conto dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006).

2. LE INFORMAZIONI UTILI PER LA FASE DI VERIFICA

2.1 Riferimento normativo

Le informazioni utili per la fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione della variante in oggetto sono quelle desumibili dall'allegato I del D. Lgs. 04/08 correttivo del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

2.2 Generalità

Come già anticipato al punto uno precedente ed ancora nella Parte Prima del presente documento, alla quale si rimanda per le descrizioni degli oggetti di variante concernenti gli aspetti di carattere urbanistico, geologico ed acustica; dati gli interventi che si intendono apportare con la presente variante parziale, la tipologia delle modifiche introdotte nonché l'iter di modifica al P.R.G. seguito si determina l'obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di V.A.S. con lo svolgimento della fase preliminare di Verifica di Assoggettabilità al fine di appurare l'insorgenza di potenziali ricadute ambientali. A seguito della fase di verifica, ormai obbligatoria per la quasi totalità dei procedimenti urbanistici di formazione e variante dei piani regolatori (sono previsti limitati casi di esclusione, connessi principalmente con adeguamenti a norme e piani sovraordinati), l'Organo Tecnico Comunale sarà in grado di stabilire se gli approfondimenti e le analisi di carattere ambientale svolte sono sufficienti e dunque poter escludere la variante della procedura di Valutazione o se invece ricorra il caso di proseguire l'iter di V.A.S. con ulteriori analisi in sede di Rapporto Ambientale. Qualora si verifichi il caso di esclusione occorrerà prevedere le eventuali correzioni, integrazioni, modifiche al progetto preliminare di variante al fine di recepire le prescrizioni formulate dall'O.T. Comunale nel Provvedimento di Verifica. Tali prescrizioni sono desunte dai pareri che i soggetti con competenze in materia ambientale hanno fornito nella fase di consultazione secondo le specifiche competenze settoriali.

Nel prosieguo si provvede dunque ad esaminare i singoli interventi valutandoli secondo criteri di carattere paesistico – ambientale fornendo in tal modo informazioni utili per tali analisi ed indispensabili per pervenire ad un giudizio globale sulla variante. Come già effettuato nella parte prima è possibile descrivere gli argomenti raccogliendoli per tipologia di modifica e dunque permettere una maggiore sintesi utile a comprendere in modo maggiormente immediato il “peso” della variante.

Le modifiche introdotte vengono proposte nella seguente elencazione seguendo lo schema descrittivo ed i riferimenti dei capitoli di cui alla parte prima permettendo così una facilità di lettura tra le due parti del presente documento:

- 1) Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale “G1.2”.

2.3 Analisi delle modifiche previste

Dall'elenco precedentemente proposto, con il quale si intendono riassumere gli oggetti della variante parziale n. 3 del Comune di Lagnasco, si può immediatamente percepire che nell'iter seguito si possano trovare specifiche modifiche interessanti puntuali settori.

1) Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale

Proposta di variante	Oggetto: individuazione area G1.2 (estratto 1)
	
Localizzazione dell'area, destinazione d'uso e stato ambientale <u>Localizzazione:</u> nord del Concentrico, Via Praetta <u>Identificativi catastali:</u> Fg. 7 mapp. 104, 107, <u>Destinazione vigente:</u> area agricola produttiva E <u>Destinazione in variante:</u> area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale <u>Tipologia opere realizzabili in variante:</u> attività connesse alla destinazione (strutture per GAS) <u>Classificazione geologica:</u> classe III a2 <u>Classificazione acustica:</u> classe III <u>Vincoli, istituti di tutela e regime urbanistico:</u> l'area non ricade in ambito soggetto a vincolo paesaggistico-ambientale	

Come anticipato in precedenza, la presente variante parziale al P.R.G. vigente interessa in modo specifico anche il settore afferente alla localizzazione territoriale di impianti e servizi speciali che per il caso in esame hanno interesse locale e più precisamente per il centro abitato di Lagnasco.

Quale primo aspetto da mettere immediatamente in evidenza al fine di evitare equivoci interpretativi della modifica che verrà a descrivere (unica della presente variante), risulta essere la classificazione urbanistica della zonizzazione che prevede di andare ad introdurre. Trattasi infatti, come riassunto dal titolo del presente punto, di una zona che si viene ad indentificare quale area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale (codificata con sigla specifica "G1.2"). Tali zone trovano una loro specifica regolamentazione all'interno del corpo normativo del Piano Regolatore vigente all'interno dell'art. 25 delle Norme di Attuazione.

L'attenzione che si vuole porre sulla classificazione urbanistica risulta essere di assoluto rilievo in quanto indispensabile a dimostrare la corretta applicazione dell'iter procedurale scelto "variante parziale come definita ai commi 5,6 e 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i.. Proprio il quinto comma del disposto normativo richiamato pone delle specifiche limitazioni al fine di poter applicare il procedimento di variante parziale; questo in quanto la procedura non prevede il coinvolgimento della regione Piemonte e dunque non si possono effettuare azioni / modifiche abbino particolare incidenza sullo strumento urbanistico vigente. In particolare il comma cinque prevede una precisa elencazione di tali limitazioni:

" 5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;

d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;

e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.”

Tali condizioni devono trovare una specifica verifica del loro rispetto sia all'interno della documentazione di variante (si veda a tal proposito il successivo punto quattro della presente relazione), sia all'interno degli atti deliberativi di adozione e approvazione.

Ciò che si tiene dunque a esplicitare in modo inequivocabile è, come detto, la classificazione urbanistica dell'area che si intende andar a riconoscere, in quanto, seppure venga generalmente codificata anche quale “servizi”, questa non trova in alcun modo spazio in quelle oggetto di limitazione precedentemente riportate alle lettere c) e d) dell'elenco del quinto comma dell'art. 17 della L.U.R.. Infatti le aree in esse contemplate risultano essere esclusivamente quelle definite agli art. 21 e 22 (per il comune di Lagnasco data la sua dimensione non sono presenti aree definite ai sensi di tale articolo) della L.R.56/77 e s.m.i.. In particolare, viene chiesto che in sede di variante parziale non si determinino variazioni delle dotazioni di aree per servizi pubblici oltre al limite di 0,5 mq/abitante al fine di mantenere gli equilibri fissati in sede di formazione dello strumento urbanistico approvato. Ai sensi dell'art. 21 della L.U.R. viene definita la dotazione degli standards che un P.R.G.C. deve prevedere, in sede di sua formazione revisione e modifica, per garantire un soddisfacimento minimo dei servizi prettamente connessi con l'ambito residenziale e dunque richiesti per la popolazione. Come detto, la regolamentazione del reperimento di tale dotazione è sancita dalla legislazione regionale all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. con la richiesta di prevedere una quantità minima pari a mq 25 per abitante (18 mq/ab per casi specifici in cui il presente Comune non si ricade). Per tale valore viene poi ancora dettata una ripartizione di massima atta a soddisfare i bisogni secondo specifiche necessità settoriali: 5 mq/ab da adibire ad attrezzature per l'istruzione, 5 mq/ab per aree ad attrezzature di interesse comune (religiose, sociali, culturali, sanitarie, assistenziali, amministrative, etc...), 12,5 mq/ab di aree per verde parco, gioco – sport; 2,5 mq/ab per parcheggi pubblici.

Si deve quindi porre attenzione che tale requisito venga ad essere soddisfatto indicando ovviamente quelle aree ad attrezzature che posseggono tale carattere di funzione pubblica, ma anche inserendo in piano le zone in cui vi è una previsione futura di acquisizione e realizzazione. All'interno delle norme di attuazione di P.R.G vengono fornite e dettate le modalità e le tempistiche affinché le zone in progetto possano essere realizzate. Pare ovvio sottolineare che anche per questo settore di piano si possano verificare mutamenti della loro necessità in una determinata area o ancora in una precisa collocazione. Infatti, come mutano le esigenze e le condizioni dell'ambito residenziale in modo più o meno diretto si devono

modificare anche le progettazioni a suo tempo previste per i servizi ad esso attinenti; tali necessità possono dunque trovare soddisfazione ma nei limiti precedentemente richiamati.

Il Piano Regolatore di Lagnasco definisce puntualmente quali sono e come “gestire” le aree per servizi di cui all’art. 21 della L.U.R. all’interno dell’art. 24 della Norme di attuazione “Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello comunale”; la definizione trova pieno riscontro in modo inconfutabile al comma 1 *“La previsione di tali aree finalizzata alla erogazione di pubblici servizi ed al raggiungimento di una soddisfacente qualità dell’ambiente nel rispetto degli standard di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int., comprende aree per attrezzature e servizi di interesse comunale al servizio di insediamenti residenziali, terziari e produttivi.”*

Le aree definite all’art. 25 delle Norme di Attuazione (quelle oggetto della presente variante) non trovano in alcun modo riferimento agli art. 21 e 22 della L.R 56/77 e s.m.i., in quanto definite puntualmente come *“1. Sono le aree individuate dal P.R.G. per impianti esistenti o previsti di pubblici servizi o di interesse pubblico di carattere tecnologico e funzionale riferiti all'intero aggregato urbano o a bacini sovracomunali.”*

Definita dunque la classificazione delle aree definite quali “G” si provvede a descrivere in modo sintetico la nuova previsione. Trattasi di individuare una zona “definita con sigla G1.2” atta ad ospitare degli impianti connessi con la distribuzione del gas nel tessuto dell’abitato di Lagnasco. Parte dell’area verrà ad ospitare delle strutture connesse con l’estensione della rete del metano proveniente da una diramazione della dorsale principale posta a nord in direzione di Scarnafigi. Trattasi di un’opera pubblica che trova autorizzazione con apposito procedimento mediante conferenze dei servizi in cui si consegue / dimostra anche la compatibilità urbanistica; pertanto, si prende atto di tale opera riconoscendo la porzione di area nella quale sono localizzate degli impianti esterni alla condotta necessari al suo funzionamento (esempio cabine di riduzione della pressione). Parte dell’area verrà invece utilizzate per localizzare un impianto per la fornitura di gas Gpl a servizio principale delle attività produttive poste nelle vicinanze, ma con possibilità di servire anche altre utenze (comprese le residenziali). Tali opere risultano essere di sicuro interesse pubblico in quanto permettono una maggiore infrastrutturazione del territorio con diversificazione delle utenze; aspetto dirimente soprattutto in periodi storici come quello che si sta vivendo attualmente, in cui le risorse primarie necessarie per la produzione di energia e calore assumo importanza strategica si per quanto concerne i costi di produzione ed acquisto che il loro approvvigionamento.

Essendo presente sul territorio già un altro sito avente tale funzione, attualmente identificato con la sigla “G1 Impianto gas”, si provvede riconoscere questo con sigla G1.1 mentre l’area nuova come G1.2.


Evidentemente non occorre effettuare altri particolari approfondimenti del caso poiché le zone di tale tipologia non trovano limitazioni di estensione, se non quelle di effettiva necessità, in termini di procedura. Anche ai fini di norme connesse alle previsioni di impianti pubblici con necessità di introduzione di vincoli di carattere espropriativo o di servitù pubblica, con richiamo alle procedure di cui al D.P.R 327/01 e s.m.i., non occorre attivare alcun altro procedimento in quanto la zona interessata fa capo ad un’unica proprietà che ha confermato all’Amministrazione Comunale la propria disponibilità a concedere i terreni per

tali fini. A tal proposito si evidenzia in ultimo che posizione defilata rispetto alla zona urbanizzata è determinata proprio dall'imposizione di specifiche imitazioni normative per la sicurezza pubblica in cui sono fissate delle distanze minime da rispettare nei confronti di fabbricati e strutture esterne a tali impianti.


In riferimento agli aspetti di carattere prettamente ambientale occorre segnalare che l'effetto avente prevalente carattere negativo risulta essere quello generato dal consumo di nuovo suolo a destinazione oggi agricola. A tal proposito occorre ricordare quanto normativamente definito dall'art. 35 della L.R. 7/2022 e puntualmente illustrato nel precedente punto quattro della parte prima della presente relazione: ovvero che la modifica rientra nei casi di esclusione dal conteggio del consumo di suolo definito ai sensi dell'art. 31 del P.T.R.. Per tale motivazione non si prevedono azioni di carattere compensativo, ma si potranno mettere in atto azioni a valenza mitigativa che saranno definite in sede del presente procedimento di verifica di assoggettabilità a s.V.A.S.. In particolare, si richiederà di limitare il più possibile le aree oggetti di impermeabilizzazione ponendo sempre attenzione alle limitazioni derivanti dal rispetto delle normative settoriali in termini di sicurezza.

ESTRATTI P.R.G.






VIGENTE





VARIATO



Area G1.2

MATRICE IMPATTI:		
Componente ambientale	Tipo impatto	Misure mitigazione compensazione
Aria		NON NECESSARIE in quanto vi sono specifiche norme di settore da rispettare
Acqua		NON NECESSARIE in quanto vi sono specifiche norme di settore da rispettare
Suolo		NON NECESSARIE Per limitare l'impermeabilizzazione
Flora, fauna, ecosistemi		NON NECESSARIE in quanto vi sono specifiche norme di settore da rispettare
Rumore		NON NECESSARIE data la tipologia di previsione e la compatibilità con le aree limitrofe
Paesaggio		NON NECESSARIE Valutare effetti minimali derivanti dalla realizzazione delle nuove strutture
Patrimonio Culturale		NON NECESSARIE non vi sono impatti rilevanti
Popolazione		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è definito secondo criteri di sicurezza
Traffico veicolare		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è posto in contesti non direttamente a ridosso dell'abitato
Rifiuti		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Energia		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute negative
Elettromagnetismo		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute
Clima		NON NECESSARIE in quanto l'intervento è privo di ricadute

 impatto nullo o scarsamente rilevante
 impatto medio
 impatto elevato

FOTO



Area G1.2

2.4 Caratteristiche del piano

<p>In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni, e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse</p>	<p>La Variante in oggetto rappresenta il riferimento per la realizzazione degli interventi di infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico programmate in funzione di fabbisogni locali.</p> <p>Il quadro di riferimento definito dalla variante consiste nell'ordinaria attività di conformazione del suolo attraverso la fissazione di destinazioni d'uso e parametri urbanistico-edilizi coerenti con le disposizioni legislative regionali.</p>
<p>In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati</p>	<p>La Variante per sua natura di variante urbanistica propria del livello comunale non determina ricadute su altri piani o programmi.</p> <p>Esplica invece gli effetti di trasformazione del suolo connessi agli interventi edilizi previsti.</p>
<p>La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile</p>	<p>La variante opera delle scelte urbanistiche per soddisfare indubbi interessi di carattere pubblico, legati principalmente al settore infrastrutturale e tecnologico.</p>
<p>Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma</p>	<p>Come anticipato precedentemente gli interventi previsti non ricadono all'interno di zone sottoposte a vincoli paesaggistici – ambientali senza dunque determinare particolari problematiche di carattere ambientale poiché prendono atto in un caso di previsioni in parte già attuabili o previste dallo strumento urbanistico mentre nel secondo identificano un sito per un'opera avente interesse pubblico. Si tratta di inserire ex novo o modificare delle disposizioni puntuali al fine di adattare le previsioni di piano alle nuove esigenze dei singoli settori e/o aree che sono intervenuti in tempi recenti, così da garantire l'attuazione dello Strumento Urbanistico vigente con gli obiettivi prefissati.</p>

	<p>L'unica modifica introdotta è dunque l'individuazione di un'area da destinare ad impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale "G1.2", al fine recepire il sito oggetto di differente autorizzazione per impianto di metanodotto con contigua area per impinto e rete di gas GPL. Questa caratteristica è propria di un piano regolatore "elastico" che è dunque capace di modificarsi ed adottarsi nel corso della sua programmazione.</p>
<p>La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)</p>	<p>La Variante per la specificità delle sue previsioni non riveste significativa rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.</p>

2.5 Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti	Gli effetti derivanti dall'attuazione degli interventi, tenendo conto che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono permanenti ed irreversibili.
Carattere cumulativo degli effetti	Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi. Si possono invece prevedere effetti cumulativi positivi in relazione alla risposta ai fabbisogni che affronta la variante per quanto concerne la locale situazione sociale ed economica.
Natura transfrontaliera degli effetti	I contenuti della variante non comportano effetti transfrontalieri.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Gli interventi previsti non comportano rischi per la salute umana e per l'ambiente.
Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	L'area geografica e la popolazione interessata è quella strettamente locale.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	Non si prevedono interferenze dirette od indirette su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale. Gli interventi della variante inoltre tendono a garantire valori di utilizzo del suolo ottimali sia per la densità insediativa prevista sia per il rapporto tra insediamenti ed aree per servizi.
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Non si verificano interferenze tra gli interventi previsti ed aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

2.6 Misure di mitigazione

Per gli interventi previsti, a seguito dell'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, potrà valutarsi la possibilità di individuare all'interno delle norme di piano alcune disposizioni atte ad implementare la normativa vigente al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico e la sostenibilità ambientale; queste prescrizioni saranno frutto della fase di consultazione degli enti con competenze in materia ambientale, attivata mediante la procedura di Verifica di V.A.S..

PARTE TERZA: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VAS ED ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE PER LA FORMAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI VARIANTE

Il presente documento, formato dalla parte Prima e seconda costituente il Rapporto Preliminare, è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in Provincia di Cuneo, Settore Tutela Ambiente, A.R.P.A. Piemonte Struttura Semplice _ Attività di produzione e A.S.L. CN1 Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica al fine di espletare la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante urbanistica predisposta dal Comune di Barolo avente come oggetti di intervento: 1) Individuazione area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale “G1.2”.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 22/12/2022 è stato adottato il progetto preliminare della variante parziale in oggetto.

A seguito dell’attivazione della procedura di Verifica nei modi precedentemente illustrati ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m., sono pervenuti i pareri espressi da Provincia di Cuneo con determina dirigenziale prot. 114 del 30/01/2023 e successiva nota prot. 0025793/2023 del 28/04/2023 del Settore Tutela del Territorio, A.R.P.A. Piemonte nota prot. 21325 del 03/03/2023e A.S.L. CN1 nota prot. 3284 del 10/01/2023.

L’organo tecnico comunale competente in materia di V.A.S., in conformità ai pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale, ha emesso il provvedimento di verifica (al quale si rimanda) ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m. nel quale si esclude la Variante Parziale nr.3 del comune di Lagnasco dalla procedura di Valutazione ritenendo necessario introdurre specifiche prescrizioni di carattere normativo ad integrazione di quanto già disciplinato dal P.R.G. vigente (disposizioni recepite nella presente fase di Progetto Definitivo).

Relativamente ai pareri richiamati si precisa, a seguito degli indirizzi dettati dell’Amministrazione Comunale, quanto segue:

Provincia di Cuneo

In riferimento a quanto richiamato dal Settore Viabilità si prende della non presentazione di osservazioni in merito alle previsioni di variante, provvedendo a correggere il re-fuso indicato nella relazione di variante. Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell’Ufficio Pianificazione attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale, così come del generico rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali. Vengono tenute in considerazione le indicazioni ed informazioni di carattere generale fornite sulle singole modifiche. In merito al richiamo iniziale sulla

definizione urbanistica dell'area oggetto di variante quale ambito G "area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale", occorre ribadire che la zona trova specifica collocazione secondo la definizione dello strumento urbanistico vigente ed annessa regolamentazione; che però non la pone in modo alcuno tra gli ambiti definiti ai sensi degli artt. 21 e/o 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. con le annesse limitazioni che la procedura di Variante Parziale impone. Non trattandosi nemmeno di aree definite quali produttive, non ricorrendo nuovamente limiti derivanti nuovamente dal procedimento di variante intrapreso. Si ribadisce nuovamente la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6 della LUR. In riferimento alle rappresentazioni cartografiche si evidenzia che gli elaborati prodotti riportano non solo l'area oggetto di variante ma anche quella vigente, che, data la collocazione, però è rappresentata sulle tavole in scala 1:5.000. Rimandando a quanto segue in risposta al Settore Tutela del Territorio, si evidenzia che gli approfondimenti condotti, avvallati anche del successivo parere integrativo rilasciato sempre dal medesimo settore della Provincia di Cuneo, hanno evidenziato che la previsione di variante non determina l'attivazione di procedure facenti riferimento alla direttiva Seveso III; pertanto evidenziando nuovamente la correttezza procedurale intrapresa non necessitando di avviare altre forme di variante urbanistica. Per queste ragioni si ribadisce la corretta applicazione dell'iter procedurale intrapreso e dei limiti imposti ex legge.

Si rimarca il parere di non assoggettabilità a V.A.S. espresso dall'ufficio controllo emissioni ed energia emesso nel secondo parere rilasciato (a sostituzione del primo per tale specifico aspetto), in quanto le ulteriori verifiche, condotte a seguito delle integrazioni fornite dal soggetto proponente in sede di altra procedura autorizzativa avviata parallelamente a quella urbanistica, hanno evidenziato che l'attività insedianda non ricade tra gli impianti soggetti a rischi di incidente rilevante (SevesoIII) e pertanto non rendendosi necessaria la redazione dell'elaborato RIR che, in tal caso, sarebbe stato parte integrante della documentazione di VAS. In merito al contributo dell'Ufficio Acque si acquisiscono le informazioni fornite afferenti ai richiami di normative vigenti.

ARPA Piemonte

In riferimento al parere ARPA (in quanto ente con competenza in materia ambientale consultato per espletare la fase di Verifica di assoggettabilità a VAS) si prende atto del parere (all'interno del quale non si riporta la prescrizione di assoggettamento della variante alla fase di Valutazione), ma piuttosto la necessità di condurre da parte del soggetto competente, come enunciato nelle "conclusioni" del parere medesimo, le necessarie ulteriori verifiche e valutazioni in particolare in tema procedurale sulla possibilità di inquadramento della previsione all'interno della normativa Seveso III. A tal proposito si rimanda a quanto illustrato in riferimento al parere di Provincia di Cuneo, da cui è emersa la non attivazione del procedimento RIR con le annesse implicazioni in termini di procedura di VAS.

In tema di consumo di suolo si è fatta apposita valutazione in merito, evidenziando come per le modifiche oggetto di variante, data la destinazione d'uso e l'applicazione delle normative regionali in materia, non trovi applicazione il disposto di cui all'art.31 del P.T.R.; si rimanda all'apposito punto (4.1) della precedente parte prima del presente documento. Occorre ancora ricordare un altro aspetto giuridico che porta a definire la non determinazione di consumo di suolo; ovvero il disposto del comma 1, dell'art. 35 della L.R. 7/2022.

“Art. 35.

(Norme in materia di compensazione del consumo di suolo)

1. Le soglie di consumo di suolo di cui all'articolo 31 delle norme di attuazione del piano territoriale regionale (PTR), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2011, n. 122-29783 (Approvazione del piano territoriale regionale ai sensi dell'[articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo'](#)), costituiscono riferimento per le nuove previsioni che occupano superfici libere localizzate esternamente alle aree già previste dalla pianificazione vigente e che necessitano di variante agli strumenti di pianificazione urbanistica adottata dopo l'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle opere pubbliche non diversamente localizzabili e della realizzazione di interventi di livello sovralocale che derivino da accordi di programma, territoriali o da intese tra pubbliche amministrazioni.”

Pertanto, alla luce delle normative in materia e del parere reso da parte dell'Organo Tecnico Comunale seguito della procedura di V.A.S., non si è reso necessario provvedere a definire apposito disposto normativo atto a prevedere azioni di compensazione per fini di carattere ambientale. Per quanto afferisce alle valutazioni condotte in merito alla compatibilità con il P.P.R., la variante ha condotto puntuale analisi secondo il regolamento regionale specifico evidenziano la sostanziale compatibilità richiesta secondo la gerarchia della disciplina regionale.

Si prende ancora atto delle norme di carattere geologico genarli richiamate rimandando alle valutazioni fatte in materia dal tecnico competente individuato dal Comune, che ha ritenuto compatibile la previsione di variante.

ASL CN 1

Nel parere di non necessità di assoggettamento a valutazione, non sono state evidenziate criticità effettuando un richiamo sul rispetto di alcune norme igienico sanitarie ed ambientali, le quali vengono ad essere recepite in sede di progetto definitivo di variante.

A seguito del deposito e pubblicazione del progetto preliminare di variante non sono giunte osservazioni da parte di soggetti pubblici/privati. Relativamente al parere provinciale di cui al c.7, art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i, la Provincia di Cuneo ha, con proprio provvedimento, espresso parere di regolarità tecnica favorevole in quanto si sono riscontrati tutti i requisiti e condizioni tecniche necessarie a classificare la variante quale parziale (commi 5 e 6, art.17 della L.U.R.) così come è stato verificato il parere di compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale e con progetti sovracomunali approvati; in tale parere sono state fornite indicazioni di carattere generale e rilievi di carattere urbanistico che sono da considerare quali osservazioni ai sensi del c.7 dell'art.17 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Per concludere l'iter di variante occorre pertanto controdedurre alle osservazioni pervenute e successivamente approvare in via definitiva la variante.

A seguito dell'esame e valutazione delle osservazioni presentate l'Amministrazione Comunale ha effettuato le proprie valutazioni e considerazioni definendone l'accoglimento,

il parziale accoglimento o il rigetto; per le singole determinazioni si rimanda a quanto di seguito precisato. La documentazione del progetto definitivo di variante necessita di modifiche a seguito delle risultanze delle controdeduzioni dell'Amministrazione Comunale e del Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S..

OSSERVAZIONE n.1

Presentata da Provincia di Cuneo in sede di espressione del parere di competenza,
nota det. Dirigenziale n.114 del 30.01.2023;



Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
Ufficio Pianificazione Territoriale

E-mail: ufficio.pianificazione.territoriale@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445211
EC/tp

Al Sig. Sindaco
del Comune di
LAGNASCO (CN)

Rif. progr. int. _____ Classifica: 07.05.01/1_2023

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota n. 9062 del 30.12.2022

Rif. ns. prot. prec. _____

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Urbanistica Piemonte Occidentale
urbanistica.ouest@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Variante Parziale n. 3 al PRG adottata con DCC n. 27 del 22.12.2022 e contestuale documentazione di verifica assoggettabilità alla VAS – Trasmissione Determina.

Si trasmette in allegato alla presente la Determina dirigenziale n. 114 del 30.01.2023 relativa al parere di compatibilità della Variante specificata in oggetto, inviata da codesto Comune.

Si fa presente che la Deliberazione di approvazione della Variante in questione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG, dovrà essere inoltrata a questo Ente ed alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, così come previsto dall'art. 17 c. 7 della L.R. 56/77 e s.m.i..

Cordiali saluti.

IL Responsabile dell'Ufficio
- Arch. Enrico COLLINO -



CI:7.5.1 2023 / 1
N°10125 / 2023

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Oggetto: L.R. 5.12.1977, N. 56, ART. 17 COMMA 5 - COMUNE DI LAGNASCO: VARIANTE PARZIALE N. 3 AL PRG E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, ADOTTATA CON DCC N. 27 DEL 22.12.2022 - PARERE

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che

Ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 "Tutela ed uso del suolo", come modificato dalle LLRR 3/2013 e 17/2013, il Comune di LAGNASCO ha trasmesso copia alla Provincia della delibera di adozione e relativi elaborati della Variante Parziale n. 3 al PRG, comprensivi del documento di verifica per l'assoggettabilità a VAS – adottata con DCC n. 27 in data 22.12.2022 – per la pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come variante parziale, al rispetto dei parametri di cui al comma 6 dello stesso art.17, alla compatibilità in rapporto al Piano Territoriale Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati e per il contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica.

Il progetto preliminare della Variante Parziale in oggetto è costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione e Rapporto preliminare;
- Norme di Attuazione e tabelle di zona;
- Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
- Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000
- Relazione Geologico-Tecnica

La Variante in argomento è finalizzata ad individuare una zona "definita con sigla G1.2" atta ad ospitare degli impianti connessi con la distribuzione del gas nel tessuto dell'abitato di Lagnasco. Parte dell'area andrà ad ospitare delle strutture connesse con l'estensione della rete del metano proveniente da una diramazione della dorsale principale posta a nord in direzione di Scarnafigi e la restante parte verrà invece utilizzata per localizzare un impianto per la fornitura di gas Gpl a servizio principale delle attività produttive poste nelle vicinanze, ma con possibilità di servire anche altre utenze (comprese le residenziali).

Preso atto:

- del contenuto della deliberazione comunale di adozione della Variante Parziale e degli elaborati della stessa;
- della puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
- della dichiarazione comunale in merito alla conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali;
- della dichiarazione comunale in merito alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali;
- dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS contestualmente alla fase di adozione preliminare e della relativa documentazione di verifica;
- delle istruttorie dei Settori provinciali, che hanno rilevato quanto segue:

Settore Presidio del territorio - Ufficio Pianificazione Territoriale

Dalle informazioni territoriali, contenute nella banca dati provinciale, la zona ricade in classe II (Seconda) nella Carta dei Suoli alla scala 1:50.000.

Esaminati i contenuti della variante parziale in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, si ritiene che la variante non presenti in generale elementi di criticità in rapporto ad esso.

Tuttavia si pone l'attenzione su alcuni aspetti che occorrerà verificare attentamente in relazione alla scelta di variante adottata.

Si prende atto di quanto indicato in relazione circa l'esclusione dell'area in esame da quelle definite agli art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. ma si ritiene che la stessa debba comunque trovare un'adeguata collocazione al fine di verificare la portata e le condizioni dettate dalle verifiche necessarie per le varianti parziali. Si nutrono in proposito dubbi in riferimento a quanto affermato in relazione ovvero che *"...non occorre effettuare altri particolari approfondimenti del caso poiché le zone di tale tipologia non trovano limitazioni di estensione, se non quelle di effettiva necessità, in termini di procedura"*. Peraltro trattasi di aree aventi carattere locale e/o territoriale (in proposito si fa notare che l'analoga area per tipologia esistente G1 è, altresì, rappresentata sulle Tav. A4 e A6 – non allegata alla presente variante e quindi non aggiornate – quale impianto di rilievo territoriale) la cui ubicazione, estensione ed opportunità di inserimento potrebbe essere oggetto di valutazioni multidisciplinari non riscontrabili con variante parziale. Si richiamano in proposito le considerazioni, di seguito riportate, dell'Ufficio controllo emissioni ed energia le cui ricadute potrebbero determinare l'utilizzo di uno strumento di variante diverso da quello utilizzato con la corrente procedura.

D'altra parte, riprendendo quanto citato in Relazione in merito alle caratteristiche dell'intervento (*"l'intervento oggetto della presente Variante si rivela necessario per pubblica utilità" e "Trattasi di un'opera pubblica che trova autorizzazione con apposito procedimento mediante conferenze dei servizi in cui si consegue/dimostra anche la compatibilità urbanistica"*) potrebbe trovare coerentemente applicazione la specifica procedura prevista all'art. 17 bis, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i.

In definitiva, si invita il Comune ad effettuare opportune, ulteriori verifiche per la compatibilità della variante e ad individuare la procedura urbanistica più appropriata per attuare la previsione in oggetto.

Settore Viabilità Cuneo-Saluzzo

Il Settore Viabilità, presa visione della documentazione trasmessa, non ritiene fornire osservazioni, l'oggetto di variante non ha influenza su strade di competenza provinciale.

Si ritiene, comunque, far notare che a pag. 18 della Relazione si riporta un riferimento del Comune di Vinadio e pertanto si richiede di verificare tali dati:

re riferimento (dato "Monitoraggio del Consumo di suolo in Piemonte 2015"). Per il conteggio di consumo di suolo però si fa solitamente riferimento a quello derivante dal suolo urbanizzato che per Vinadio è pari a mq. 930.000. Con la presente variante urbanistica pe-

CONTRIBUTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS

Settore Tutela del territorio - Ufficio controllo emissioni ed energia

Le osservazioni del Settore Tutela Territorio si riferiscono ai seguenti comparti ambientali di competenza: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico.

Da una verifica della documentazione agli atti, si segnala che è pervenuta istanza di autorizzazione al deposito di oli minerali per l'installazione, da parte della ditta Sacchetto S.p.A., di un serbatoio tumulato da 99 m³ destinato al deposito di GPL presso l'area G1.2, oggetto di Variante.

Al riguardo, con nota prot. 4327 del 24/01/2023, inoltrata per conoscenza anche all'amministrazione comunale, si è provveduto a chiedere all'Azienda Sacchetto S.p.A. le valutazioni condotte per considerare l'assoggettamento o meno del sopraccitato deposito al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. (normativa Seveso III).

Stante le ricadute sulla pianificazione territoriale derivanti da impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (SEVESO III) e tenuto conto che la Scrivente è in attesa di un riscontro da parte dell'Azienda coinvolta, si comunica che, al momento, non si è in grado di formulare un parere in merito all'esclusione dalla procedura di VAS ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Settore Risorse del territorio - Ufficio Acque

In relazione alle competenze di cui è titolare, l'Ufficio Acque come esito istruttorio ritiene che la variante al PRGC di cui all'oggetto **non debba essere sottoposta** alla successiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

In ogni caso dovrà essere garantita la compatibilità con:

- Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015 - 2021;
- Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte;
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), annessa Deliberazione n° 8 del 21.12.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e Piano di Gestione del Rischio Alluvione;
- D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. e D.M. 10.09.2010.

Si indicano, inoltre, le seguenti condizioni/indicazioni, da inserire nel provvedimento conclusivo:

- impossibilità di individuazione di aree non idonee alla localizzazione di impianti da fonte rinnovabile (D.lgs. 387/03);
- non interferenza con le aree di salvaguardia delle captazioni ad uso potabile;
- impossibilità di prevedere la costruzione di captazioni idriche che consentano la comunicazione tra la falda freatica e le falde profonde ai sensi dell'art. 2, comma 6 L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e s.m.i.;
- non interferenza con i diritti delle concessioni legittimamente costituite;
- segnalazione della necessità di acquisire la Concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29/07/2003, n° 10/R e s.m.i., in funzione della destinazione d'uso della risorsa, qualora siano previsti nuovi prelievi;
- specificazione che lo stoccaggio in sistema dell'acqua piovana dalle coperture degli edifici e dalle aree terrazzate, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 10/R e s.m.i., non è soggetta al rilascio di concessione di derivazione.
- segnalazione della necessità di specificare nelle norme di piano che l'approvazione delle varianti di destinazione d'uso del suolo non determina l'attribuzione di una dotazione idrica, e che pertanto, non può essere utilizzata acqua concessa per un differente uso senza che sia stata richiesta specifica variazione della concessione di derivazione.

Tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati ai sensi dell'art. 17, comma 7, della LR 56/77 e s.m.i..

Considerato che:

- nella variante parziale in oggetto non emergono evidenti incompatibilità con il Piano Territoriale Provinciale - approvato con D.C.R. n. 241-8817 in data 24.2.2009 - e con i progetti sovracomunali approvati di cui questa Amministrazione è a conoscenza;
- quanto sopra evidenziato dagli Uffici costituisce formulazione di osservazioni e contributo in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS;
- il termine per il parere della Provincia scade in data 01.02.2023, essendo l'istanza pervenuta completa il giorno 02.01.2023, prot. n. 163;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Costo n. 60225 "Programmazione territoriale" e non comporta impegni di carattere finanziario;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n.62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali";

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

Visti:

- la LR 56/77 e s.m.i.;
- il Piano Territoriale Provinciale, approvato con DCR n. n. 241-8817 del 24.2.2009, divenuta esecutiva il 12 marzo 2009 con la pubblicazione sul BUR n. 10 del 12.3.2009;
- la Legge n. 56 del 7/4/2014;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto compatibile;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- **di considerare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;

- **di esprimere**, ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, come modificato dalle LLRR 21.03.2013, n.3 e 12.08.2013, n.17, *parere di compatibilità della "VARIANTE PARZIALE n. 3" al PRGC del Comune di LAGNASCO in premessa descritta, con il Piano Territoriale Provinciale approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 241-8817 del 24.2.2009 e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;*

- **di dare atto che** relativamente alle modifiche descritte occorrerà effettuare le necessarie, ulteriori, valutazioni in merito alla procedura di variante adottata ed al rispetto delle condizioni previste per le varianti parziali di cui all'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., richiamando le osservazioni puntualmente indicate dall'Ufficio Pianificazione Territoriale;

- **di richiamare** le indicazioni dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, del Settore Viabilità e dell'Ufficio controllo emissioni ed energia quali osservazioni ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i.;

- **di richiamare** i contributi espressi in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dal Settore Tutela del Territorio e dal Settore Risorse del Territorio.

In particolare, considerate le ricadute sulla pianificazione territoriale derivanti da impianti soggetti a rischio di incidente rilevante (SEVESO III) e nell'attesa di un riscontro da parte dell'Azienda coinvolta, si evidenzia che il Settore Tutela del Territorio non è in grado, al momento, di formulare un parere in merito all'esclusione dalla procedura di VAS, ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, si rimanda all'Organo Tecnico comunale la valutazione delle osservazioni formulate circa l'assoggettamento o meno della variante alla procedura di VAS.

- **di trasmettere** al Comune di LAGNASCO il presente atto per i successivi provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
Risso Alessandro



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE TUTELA TERRITORIO
E-mail: settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445372 – Fax 0171.445582
GM

Rif. progr. int. ____ Classifica: 7.5.1 2023/1

Allegati n. Rif. ns. prot. prec.

Ill.mo Sig. Sindaco
del Comune di
LAGNASCO

e p.c.

Spett.le
Settore Presidio del Territorio
Ufficio Pianificazione
Sede

Spett.le Ditta
Sacchetto SpA
Via Circonvallazione, 4
LAGNASCO

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., L.R. 40/98 e s.m.i., DGR 9 giugno 2008, n. 12-8931 - Fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS Variante Parziale n. 3 al PRGC vigente. Comunicazioni.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza relativa all'oggetto, si richiama il fatto che in data 11/04/2023 è pervenuta alla Scrivente una nota della ditta Sacchetto S.p.A. da cui si evince che:

- la Polidora Società Agricola a r.l. con sede legale in Torino è il gestore dell'impianto di deposito GPL di cui alla variante in parola;
- la Sacchetto S.p.A. è l'utilizzatore dello stesso combustibile;
- è stata presentata la domanda di voltura a favore della Polidora Soc. Agr. A r.l., della istanza/documentazione per il deposito oli minerali, a suo tempo presentata dalla Sacchetto S.p.A.;
- la Sacchetto S.p.A ha formalizzato alla Direzione Regionale VVF ed al Comando Provinciale VVF di Cuneo una richiesta di parere in merito all'applicabilità del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. al caso in esame;
- la Sacchetto S.p.A si è assunta la responsabilità di dichiarare che non è soggetta al D.Lgs. 105/2015 e s.m.i..

Alla luce di quanto sopra, si prende atto delle dichiarazioni della Sacchetto S.p.A. e si riterrebbe opportuno che la stessa azienda provveda a trasmettere al Comune il parere chiesto alla Direzione Regionale VVF, non appena pervenuto.

Per quanto di competenza di questo Settore, in relazione ai seguenti comparti ambientali: inquinamento acustico, scarichi acque reflue, emissioni in atmosfera e inquinamento elettromagnetico, si ritiene che la variante di che trattasi **possa essere esclusa dalla procedura di VAS** ex art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i..

Si rettifica, pertanto, il contributo espresso dallo Scrivente Settore, in merito alla procedura di VAS, nella Determinazione provinciale n. 114 del 30/01/2023. Sono fatte salve le altre osservazioni presenti nel contributo di che trattasi.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Referente: p.i. Guido Marino tel 0171 445360


L'osservazione è di fatto accolta, con le seguenti determinazioni.

In riferimento a quanto richiamato dal Settore Viabilità si prende della non presentazione di osservazioni in merito alle previsioni di variante, provvedendo a correggere il re-fuso indicato nella relazione di variante. Si apprende favorevolmente il giudizio positivo dell'Ufficio Pianificazione attinente alla compatibilità degli oggetti di variante con il Piano Territoriale Provinciale, così come del generico rispetto delle condizioni previste dalla LUR per le varianti parziali. Vengono tenute in considerazione le indicazioni ed informazioni di carattere generale fornite sulle singole modifiche. In merito al richiamo iniziale sulla definizione urbanistica dell'area oggetto di variante quale ambito G "area per impianti e servizi speciali di interesse locale e/o territoriale", occorre ribadire che la zona trova specifica collocazione secondo la definizione dello strumento urbanistico vigente ed annessa regolamentazione; che però non la pone in modo alcuno tra gli ambiti definiti ai sensi degli artt. 21 e/o 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. con le annesse limitazioni che la procedura di Variante Parziale impone. Non trattandosi nemmeno di aree definite quali produttive, non ricorrendo nuovamente limiti derivanti nuovamente dal procedimento di variante intrapreso. Si ribadisce nuovamente la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 17, commi 5 e 6 della LUR. In riferimento alle rappresentazioni cartografiche si evidenzia che gli elaborati prodotti riportano non solo l'area oggetto di variante ma anche quella vigente, che, data la collocazione, però è rappresentata sulle tavole in scala 1:5.000. Rimandando a quanto segue in risposta al Settore Tutela del Territorio, si evidenzia che gli approfondimenti condotti, avvallati anche del successivo parere integrativo rilasciato sempre dal medesimo settore della Provincia di Cuneo, hanno evidenziato che la previsione di variante non determina l'attivazione di procedure facenti riferimento alla direttiva Seveso III; pertanto evidenziando nuovamente la correttezza procedurale intrapresa non necessitando di avviare altre forme di variante urbanistica. Per queste ragioni si ribadisce la corretta applicazione dell'iter procedurale intrapreso e dei limiti imposti ex legge.

Si rimarca il parere di non assoggettabilità a V.A.S. espresso dall'ufficio controllo emissioni ed energia emesso nel secondo parere rilasciato (a sostituzione del primo per tale specifico aspetto), in quanto le ulteriori verifiche, condotte a seguito delle integrazioni fornite dal soggetto proponente in sede di altra procedura autorizzativa avviata parallelamente a quella urbanistica, hanno evidenziato che l'attività insedianda non ricade tra gli impianti soggetti a rischi di incidente rilevante (SevesoIII) e pertanto non rendendosi necessaria la redazione dell'elaborato RIR che, in tal caso, sarebbe stato parte integrante della documentazione di VAS. In merito al contributo dell'Ufficio Acque si acquisiscono le informazioni fornite afferenti ai richiami di normative vigenti.

ALLEGATI:


- 1 Inquadramento stradale
- 2 Estratto foto aerea
3. Estratto Piano Paesaggistico Regionale: Tav. P2 Beni Paesaggistici
4. Estratto Piano Paesaggistico Regionale. Tav. P4 Componenti Paesaggistiche
5. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei caratteri territoriali
6. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta delle Tutele paesistiche
7. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta dei Valori culturali
8. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta della capacità d'uso dei suoli
9. Estratto Piano Territoriale Provinciale: Carta della natura
10. Estratti P.R.G. vigente
11. Estratti P.R.G. variato



Allegato 1



Allegato 2



PPR – BENI PAESAGGISTICI

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene Individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene Individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)


- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

Temi di base

- ▭ Confini comunali
- Edificato
- Ferrovie
- Strade principali

* Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, si richiamano le previsioni contenute negli articoli delle Norme di Attuazione.

** In Piemonte non esistono aree assegnate alle università agrarie.




PPR – COMPONENTI PAESAGGISTICHE

Componenti naturalistico-ambientali	
	Aree di montagna (art. 13)
	Vette (art. 13)
	Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
	Ghiacciai, rocce e macerati (art. 13)
	Zona Fluviale Allargata (art. 14)
	Zona Fluviale Interna (art. 14)
	Laghi (art. 15)
	Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
	Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
	Praterie ruspanti (art. 18)
	Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
	Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
	Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)
Componenti storico-culturali	
	Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):
	Rete viaria di età romana e medievale
	Rete viaria di età moderna e contemporanea
	Rete ferroviaria storica
	Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):
	Torino
	Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Savoie)
	Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
	Nuclii alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
	Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
	Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
	Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
	Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
	Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
	Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
	Sistemi di fortificazioni (art. 29)
Componenti percettivo-identitarie	
	Belvedere (art. 30)
	Percorsi panoramici (art. 30)
	Assi prospettici (art. 30)
	Fulcri del costruito (art. 30)
	Fulcri naturali (art. 30)
	Profili paesaggistici (art. 30)
	Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
	Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):	
	Insediamenti tradizionali con bordi poco allargati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
	Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
	Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
	Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
	Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):	
	Aree sommitali costituenti fondali e skyline
	Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non esoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
	Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti
Componenti morfologico-insediative	
	Porte urbane (art. 34)
	Varchi tra aree edificate (art. 34)
	Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
	Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
	Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
	Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
	Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
	Insediamenti specializzati organizzati (art. 37) m.i.5
	Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
	"Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
	Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
	Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
	Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
	Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
	Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
	Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
	Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15
Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
	Elementi di criticità puntuali (art. 41)
	Elementi di criticità lineari (art. 41)
Temi di base	
	Autostrade
	Strade statali, regionali e provinciali
	Ferrovie
	Sistema idrografico
	Confini comunali
	Edificato residenziale
	Edificato produttivo-commerciale

Allegato 4



CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

- Aree boscate (fonte CTR)
- Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
- Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
- Circhi glaciali (fonte SITA)

2 - RETE ECOLOGICA

- Aree protette (fonte PTR)
- Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
- Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
- Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
- Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
- Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
- Zone d'acqua (fonte CTR)

3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

- Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
- Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 6-7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 35. alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Navia)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoia del parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona del Colle Casotto e di Alpe di Perabrana
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelagnone
- C. Ciciu del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. castello di Gorzegno

4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo

- Centri storici di notevole o grande valore regionale
- Centri storici di medio valore regionale
- Centri storici di valore locale
- Beni culturali isolati


5 - ACCESSIBILITA'

- Autostrade e raccordi esistenti
- Autostrade e raccordi di progetto
- Viabilità primaria esistente
- Viabilità primaria di progetto
- Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
- Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
- Sentieri e rete escursionistica
- Ferrovie esistenti
- Ferrovie di progetto
- Ferrovie dismesse
- Dorsale verde della mobilità sostenibile


6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

- Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
- Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
- Rete idrografica
- Curve di livello
- Limiti comunali

Allegato 5



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Aree boscate |  | 23 Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici |
|  | Fasce fluviali (corsi d'acqua di interesse regionale) e lacustri |  | Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piano di competenza regionale da definire |
|  | Aree protette |  | Rete idrografica |
|  | Circhi glaciali |  | Limiti comunali |
|  | Aree al di sopra dei 1600 m |  | Limite provinciale |

AREE DI ELEVATA QUALITA' AMBIENTALE

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

- 7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera
- 24. zona del gruppo del Marguareis
- 35. alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Nava)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoia del parco del castello di Racconigi

Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona di Colle Casotto e di Alpe di Perabrana
- 58. Parco fluviale di Cuneo























Altre aree:

- A. area collinare e centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelmagno
- C. Ciciu del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. castello di Gorzeano




CARTA DEI VALORI CULTURALI


















LEGENDA

	Ambienti insediativi urbani e rurali a dominante costruita		Beni religiosi
	Ambienti insediativi rurali dei seminativi		Beni militari
	Ambienti insediativi rurali delle colture specializzate		Beni civili
	Ambienti insediativi rurali delle colture agricole marginali		Beni rurali
	Ambienti a dominante forestale, localmente interessate da insediamenti rurali		Archeologia industriale
	Ambienti non insediati naturali e seminaturali		Beni archeologici
	Aree naturali e seminaturali in ambienti intensivi di pianura		Beni vincolati ai sensi della L. 1089/39
	Acque		Rete idrografica
	Centri storici F1		Paesaggi agrari e forestali: sovranità'
	Centri storici F2		Limiti comunali
	Centri storici F3 e F4		Limite provinciale


Allegato 7



CAPACITA' D'USO DEI SUOLI
LEGENDA

	Suoli di CLASSE I		Rete idrografica
	Suoli di CLASSE II		Autostrade
	Suoli di CLASSE III		Strade statali e provinciali
	Suoli di CLASSE IV		Strade comunali
	Suoli di CLASSE V		Ferrovie
	Suoli di CLASSE VI		Limiti comunali
	Suoli di CLASSE VII		Limite provinciale
	Suoli di CLASSE VIII		
	Acque		
	Aree edificate		

Allegato 8



PTP – STUDIO PER LA CARTA DELLA NATURA

LEGENDA

Naturalità della vegetazione

- Naturalità massima (grado 0)
- Naturalità alta (grado 1)
- Naturalità media (grado 2)
- Aree urbanizzate

- Aree protette
- Biotopi d'importanza comunitaria (SIC)
- Biotopi d'importanza regionale (SIR)
- Oasi naturalistiche (fonte: Piano Faunistico Venatorio)

- Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da piani territoriali e/o paesistici
- Circhi glaciali (Legge 431/85)
- Area al di sopra dei 1600 m.
- Laghi
- Fasce fluviali e lacustri sottoposte a vincolo paesistico

Elementi di vulnerabilità idrogeologica

- Zone di ricarica carsica
- Zone di ricarica fessurata
- Zone di ricarica delle falde

Elementi di pericolosità in relazione al rischio idraulico

- Fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce fluviali
- Fascia C del Piano Stralcio delle Fasce fluviali

- Rete idrografica
- Limite provinciale

AREE AD ELEVATA QUALITA' AMBIENTALE

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ambientali di competenza regionale:

- 7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba - Bra)

Interessate da Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza provinciale:

- 21. zona del massiccio del monte Bracco
- 22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita
- 23. zona delle Alpi Marittime e del monte Argentera
- 24. zona del gruppo Marguareis
- 35. Alta Valle Stura di Demonte
- 36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria-Nava)

Interessate da Piani Paesistici di competenza regionale:

- 39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo
- 40. territorio delle Rocche, del Roeri Cuneesi
- 41. zona delle Cascine ex Savoia del Parco del Castello di Racconigi


Interessate da Piani Paesistici di competenza provinciale:

- 57. zona di Colle Casotto e di Alpe di Perabruna
- 58. Parco fluviale di Cuneo

Altre aree:

- A. area collinare centro storico di Saluzzo
- B. Conca di Castelmagno
- C. Ciciu del Villar
- D. Piana della Roncaglia
- E. Castello di Gorzegno

allegato 10: estratti PRG vigente



allegato 11: estratti PRG variato

